

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Lunedì, 5 gennaio 2026**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 207.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. (26G00001) ... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
22 dicembre 2025.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» per l'anno 2026. (25A07086) ... Pag. 12

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 15 dicembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. (25A06954) ... Pag. 13

DECRETO 15 dicembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. (25A06955) ... Pag. 14


**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 29 dicembre 2025.

Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale. (25A07087) ... Pag. 16

DECRETO 29 dicembre 2025.

Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino. (25A07088) ... Pag. 26



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Segretariato generale  
della giustizia amministrativa**

DECRETO 17 dicembre 2025.

**Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.** (Decreto n. 283/2025). (25A07057) .. Pag. 32

DECRETO 17 dicembre 2025.

**Modifiche al Capo V del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.** (Decreto n. 284/2025). (25A07058). .... Pag. 35**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio pertecnetato (<sup>99m</sup>Tc), «Polgen». (25A06956). .... Pag. 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di gadobutrolo «Gadovist». (25A06957). .... Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di calcifediolo «Didrogyl». (25A06958). .... Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Etinilestradiolo/Dienogest, «Dienogest e Etilestradiolo Doc». (25A06959) .... Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Paclitaxel, «Paclitaxel Albumina Dr. Reddy's». (25A07029). .... Pag. 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Lovastatina, «Rextat». (25A07030). .... Pag. 41

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon». (25A07031) .... Pag. 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Drovelis» (25A07032) Pag. 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» (25A07033). Pag. 42

**Autorità nazionale anticorruzione**

Approvazione della delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 - Approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto. (25A07062) .... Pag. 43

**Banca d'Italia**

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di First Security Islami Exchange Italy S.r.l., in Roma (25A07063). .... Pag. 43

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sizzano» (25A07060). .... Pag. 43

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Proroga del termine di cui al paragrafo 3.3 del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico. (25A07061) .... Pag. 44

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2025 - Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (25A07034) .... Pag. 44

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali marittime per complessivi m<sup>2</sup> 84, riportate nel catasto terreni del Comune di Mola di Bari. (25A06968). Pag. 44**Presidenza del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 39 del 19 dicembre 2025 - Contratto 3/2024 - Servizio di *Project management consulting* (PMC) e verifica progettuale a supporto del Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana di Torino. Approvazione modifiche contrattuali. (25A07064) .... Pag. 44

Ordinanza n. 40 del 23 dicembre 2025 - Approvazione protocollo di intesa tra il Museo nazionale del cinema e il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, per la valorizzazione e personalizzazione dell'area di cantiere e della futura stazione «Mole-Giardini» della metropolitana di Torino. (25A07065). .... Pag. 44

**Presidenza del Consiglio dei ministri**


DIPARTIMENTO CASA ITALIA E DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

Comunicato relativo all'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento. (26A00001). . Pag. 45

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Criteri di riparto di quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. (25A07059) .... Pag. 45



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 207.

**Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 15);

Vista la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170» «Legge di delegazione europea 2015»»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 23 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;





EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele*

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) è abrogato;

2) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera b), le parole: «del miele filtrato,» sono soppresse;

2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il miele per uso industriale deve riportare, nell'immediata prossimità della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario";»;

2.3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;

2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

3) a criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea;»;

2.4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto. Se il miele è originario di più Paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele è superiore a quat-

tro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;»;

2.5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;»;

2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»;

4) il comma 4-bis è abrogato;

c) all'articolo 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.»;

e) l'articolo 9 è abrogato.

## Art. 2.

*Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.»;

2) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a



tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili»;

3) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, è consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettari di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.»;

4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»;

b) l'allegato I è sostituito dall'allegato A al presente decreto;

c) l'allegato III è sostituito dall'allegato B al presente decreto;

d) all'allegato IV, parte I, la ventiquattresima riga è così modificata:

«

Cotogne ( <i>Cydonia oblonga</i> L.)	50
--------------------------------------	----

»;

e) all'allegato V, dopo la riga: «ribes nero» e prima della riga: «uva», è inserita la seguente:

«Cocco (\*) *Cocos nucifera* L. 4,5».

### Art. 3.

*Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana*

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.»;

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.»;

2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.»;

4) il comma 4 è abrogato;

c) all'allegato I:

1) la definizione «1. Confettura» è sostituita dalla seguente:

«1. Confettura

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

a) 450 grammi in generale;

b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

c) 180 grammi per lo zenzero;

d) 230 grammi per il pomo di acagiù;

e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.»;

2) la definizione «2. Confettura extra» è sostituita dalla seguente:

«2. Confettura extra

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.



La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- a) 500 grammi in generale;
- b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
- c) 280 grammi per lo zenzero;
- d) 290 grammi per il pomo di acagiù;
- e) 100 grammi per la granadiglia.»;

3) la definizione «5. Marmellata» è sostituita dalla seguente:

«5. Marmellata di agrumi

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita “marmellata di agrumi”, il termine “agrumi” può essere sostituito dal nome dell’agrumo utilizzato.

La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall’endocarpo.»;

4) la definizione «6. Marmellata gelatina» è sostituita dalla seguente:

«6. Marmellata gelatina

È una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.»;

d) all’allegato III, al comma 1, la lettera d) è abrogata;

e) l’allegato IV è sostituito dall’allegato C al presente decreto.

#### Art. 4.

*Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana*

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Aggiunte e materie prime autorizzate). —

1. Ai prodotti di cui all’allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:

a) vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b) ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all’articolo 4:

1) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;

2) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;

3) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi;

c) enzimi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;

d) additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»;

b) all’articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.»;

c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti di cui all’articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;

d) all’allegato II, alla lettera a), le parole: «, contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.

2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

#### Art. 6.


##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO A  
(articolo 2, comma 1, lettera b)

«Allegato I

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I. Definizioni.

1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.

Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si

applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.

Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;

b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.

Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.

Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.

2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.

3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:

frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o

frutti interi disidratati.

4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:

è ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1 a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti



totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.

#### 6.a) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera *a*), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto. Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe.

#### b) Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera *b*), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, al punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 7 con acqua potabile che soddisfa i criteri di cui alla direttiva (UE) 2020/2184.

Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o più dei prodotti seguenti: succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.

#### 7. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2 nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3, della parte II che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 6, lettera *a*), mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.

#### II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.

1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.

Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato,

salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.

2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:

vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008; tuttavia, gli edulcoranti non sono consentiti nella fabbricazione dei prodotti elencati del presente allegato, parte I, ad eccezione dei nettari di frutta;

e in aggiunta: - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, e i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti;

per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;

per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte I, del 15 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte II, e del 10 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte III; e/o edulcoranti. L'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se è presente tale indicazione, sull'etichetta figura altresì l'indicazione seguente: "contiene naturalmente zuccheri";

per i prodotti di cui all'allegato III, lettera *a*), lettera *b*), primo trattino, lettera *c*), lettera *e*), secondo trattino, e lettera *h*): zuccheri e/o miele;


per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 7, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;

per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche;

per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: acqua, nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero.

3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:

processi meccanici di estrazione;





gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1;

per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO<sub>2</sub> presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;

preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari;

gelatina alimentare;

tannini;

silice colloidale;

carbone vegetale;

azoto;

bentonite come argilla assorbente;

coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirrolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.))

proteine vegetali derivate da frumento, piselli, patate o semi di girasole a fini di chiarificazione;

solo per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: i processi per ridurre la quantità di zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.»

ALLEGATO B  
(articolo 2, comma 1, lettera c)

#### «Allegato III

#### DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

I. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione

a) «vruchtendrank», per i nettari di frutta;

b) «Süßmost» è utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»;

1) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei a essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale;

2) per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;

c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;

d) «æblemost», sinonimo di succo di mela;

e) «æblemost fra koncentrat», sinonimo di succo di mela da concentrato;

f) «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,

g) «sød... saft» o «sødet... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;

h) «äppelmust/äpplemust», sinonimo di succo di mela;

i) «mosto», sinonimo di succo di uva;

l) «smiltsērķšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.

II. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o più lingue ufficiali dell'Unione

a) «acqua di cocco», per il prodotto che è estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco, come sinonimo di succo di cocco.»

ALLEGATO C  
(articolo 3, comma 1, lettera e)

#### «ALLEGATO IV

(Art. 2)

Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I

- Miele: in tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri,

- succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura,

- succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

- succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,



- succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,
- oli e grassi commestibili in quanto agenti anti-schiumogeni: in tutti i prodotti,
- pectina liquida: in tutti i prodotti,
- scorze di agrumi: nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra,
- foglie di *Pelargonium odoratissimum*: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso: in tutti i prodotti,
- noci, nocciole e mandorle: in tutti i prodotti,
- erbe aromatiche, spezie: in tutti i prodotti,
- vaniglia, estratti di vaniglia, vanillina: in tutti i prodotti,
- additivi alimentari autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 e del numero 15 dell'allegato A, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«(15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana».

— La direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana è pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2024 serie L.

— Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le



direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011 serie L 304/18.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1962 n. 139.

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2004 n. 49 - Suppl. Ordinario n. 30.

— Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2004 n. 141.

— Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2004 n. 168.

— Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2011 n. 257.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170» «Legge di delegazione europea 2015» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 8 febbraio 2018 n. 32.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli artt. 1, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 179, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — 1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

2. Principali varietà di miele sono:

a) secondo l'origine:

1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (*Hemiptera*), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele sciolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;

6) (abrogato)

3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:

a) avere un gusto o un odore anomali;

b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;

c) essere stato surriscaldato.

c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»

«Art. 3. — 1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita «miele» è riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;

c) il miele per uso industriale deve riportare, nell'immediata prossimità della denominazione del prodotto, la menzione «unicamente ad uso culinario»;

d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;

2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

3) a criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea;

e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;

f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto. Se il miele è originario di più Paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;

f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;

g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;

g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.

3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.

4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.»

4-bis. (abrogato)».

«Art. 4 — 1. È vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.

2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.





3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anormali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

5. È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 151, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni). — 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) lettera soppressa dal d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 20;

b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;

b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura “da concentrato/i” o “parzialmente da concentrato/i”, a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;

c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura “frutta...% minimo”, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura.

4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata:

a) sull'imballaggio, oppure;

b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;

c) su un documento di accompagnamento.

5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.

6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condi-

zioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta” o “più frutti”, da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta”, da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, è consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettari di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.

6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”, questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»

— Si riporta l'allegato IV (Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta) parte I del decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 151, ventiquattresima riga, come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO IV

(Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta)

Nettari di frutta	Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito)
I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale	

(OMISSIS)

Mirtilli rossi	30
Cotogne ( <i>Cydonia oblonga</i> L.)	50
Limoni e limette	25

(OMISSIS)».

— Si riporta l'allegato V (Valori brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita) del decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 151, come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO V

Valori brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita

(OMISSIS)

Ribes nero (*)	Ribes nigrum L.	11,0
Cocco (*)	Cocos nucifera L.	4,5
Uva (*)	Vitis vinifera L. o suoi ibridi Vitis labrusca L. o suoi ibridi	15,9

(OMISSIS)».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 20 febbraio 2004, n. 50, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Composizione e lavorazione). — 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto



ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.

2. Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti indicati all'allegato III.

3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.

4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, può essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il prodotto riporta la dicitura "da conservare in frigorifero dopo l'apertura"; tale dicitura non è richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso».

«Art. 3. (Denominazioni di vendita e altre indicazioni). — 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la dicitura concernente il contenuto di frutta: "frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)" di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

b) (abrogata)

3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.

4. (abrogato)

5. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate per designarli nel commercio; tuttavia tali denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.

6. La denominazione di vendita è completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti può essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.

7. La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1, preparati con le mele cotogne può essere accompagnata dal termine "cotognata".».

— Si riporta l'allegato I (Denominazione di vendita e definizione dei prodotti) del decreto legislativo n. 20 febbraio 2004, n. 50, come modificato dal presente decreto:

«Denominazione di vendita e definizione dei prodotti.

1. Confettura.

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

a) 450 grammi in generale;

b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

c) 180 grammi per lo zenzero;

d) 230 grammi per il pomo di acagiù;

e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.

2. Confettura extra

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

a) 500 grammi in generale;

b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

c) 280 grammi per lo zenzero;

d) 290 grammi per il pomo di acagiù;

e) 100 grammi per la granadiglia.»;

3. Gelatina

(OMISSIS)

4. Gelatina extra

(OMISSIS)

5. Marmellata di agrumi

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrumo utilizzato.

La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall'endocarpo.

6. Marmellata gelatina

È una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.

7. Crema di marroni

(OMISSIS)».

— Si riporta l'allegato III (Trattamenti delle materie prime) del decreto legislativo n. 20 febbraio 2004, n. 50, come modificato dal presente decreto:

«1. I prodotti definiti nell'allegato II, numeri 1, 2, 3 e 4 possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti:

a) trattamenti mediante il calore o il freddo;

b) liofilizzazione;

c) concentrazione, se il prodotto si presta tecnicamente;

d) (abrogata);

e) le albicocche e le prugne destinate alla produzione di confetture possono anche subire trattamenti di disidratazione, diversi dalla liofilizzazione;

2. La scorza di agrumi può essere conservata in salamoia.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli artt. 3 e 5 del citato decreto legislativo n. 8 ottobre 2011, n. 175, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (Conservazione e trattamento). — 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si ottiene mediante:

a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1;

b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2;

c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto



2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2 è autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.

2-bis. È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.»

«Art. 5 (Etichettatura). — 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 devono riportare:

a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1, lettera d), punto 1.2, lettera g), e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita;

b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

c) sull'etichettatura la dicitura «non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;

d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unità.

3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni linguistiche ivi indicate.»

— Si riporta la lettera a) dell'allegato II (Di cui all'articolo 1, comma 6) del decreto legislativo n. 8 ottobre 2011, n. 175, come modificato dal presente decreto:

«a) In lingua inglese l'espressione “evaporated milk” designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera b)».

26G00001

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
22 dicembre 2025.

**Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine  
«Al merito della Repubblica italiana» per l'anno 2026.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  
13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2026 è determinato in 3.500 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n. 20
Grande Ufficiale	n. 80
Commendatore	n. 300
Ufficiale	n. 500
Cavaliere	n. 2600

L'eventuale residuo numerico di una classe superiore potrà essere impiegato nei gradi inferiori, mantenendo invariato il numero massimo delle 3.500 unità annue.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

25A07086





# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 2025.

**Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante con compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previo parere del gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unio-

ne europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2024, n. 316697, recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite nel registro nazionale indicate nel presente dispositivo;

Sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nelle sedute del 17 novembre 2025;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite alla luce delle istanze sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
A42	Agadene
A43	Cilia
A44	Cjavaljan
A45	Coneute
A46	Curvin
A47	Negrat
A48	Palomba
A49	Croà



b) per la categoria dei vitigni ad uve tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
A50	ARD45
A51	ARD46
A52	IVC A1
A53	IVC A2
A54	IVC A3
A55	IVC B1

#### Art. 2.

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui all'art. 1, è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varietà-di-vite>

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

25A06954

DECRETO 15 dicembre 2025.

**Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al gruppo di

lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto in particolare l'art. 67, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è attribuita al Servizio fitosanitario centrale la funzione di riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, di cloni e delle selezioni certificabili e il relativo aggiornamento al registro delle varietà;

Visto l'art. 72 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante disposizioni concernenti il riconoscimento di materiali idonei al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2021, n. 492183, recante modalità di presentazione delle domande per l'adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;



## ALLEGATO I

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata dall'interessato, relativa alla richiesta di idoneità alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione di accessioni di varietà già iscritte al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 9 dicembre 2025;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto anche al fine di identificare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità dei materiali certificati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le accessioni delle varietà riportate nell'allegato 1, già iscritte al registro nazionale di cui all'art. 6 del decreto legislativo medesimo, sono riconosciute idonee alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Art. 2.

1. Il registro nazionale di cui all'art. 1, aggiornato conformemente al presente decreto, è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
<i>Malus domestica</i> Borkh.	CIVT15	T-REX®		68	DU				122018000000041 IT	09/08/2018	CICAV	MDO0353	2		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	NIROSA 1			74	DU			20190007	65711 UE	15/01/2024	CRPVCAY	PAR0173	2		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	NIROSA 2			74	DU			20190008	65712 UE	15/01/2024	CRPVCAY	PAR0174	2		
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	NAJIZEL			75 - R	DU			20163156	55631 UE	18/05/2020	CALCAV	PEE0427	2		NP





## AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.*

25A06955

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2025.

### Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale.

#### IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise, che, nel dare attuazione, in particolare, a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale, ha sostituito, con l'art. 1, comma 1, lettera *g*), l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e inserito nello stesso testo unico, con la lettera *h*) del medesimo art. 1, comma 1, gli articoli 26-*bis*, 26-*ter*, 26-*quater* e 26-*quinqües*;

Visto il predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal citato decreto legislativo n. 43 del 2025 e, in particolare:

l'art. 26, che sottopone ad accisa il gas naturale destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all'autotrazione, stabilendo il momento in cui la relativa imposta diviene esigibile;

l'art. 26-*bis*, che determina le modalità di rilascio dell'autorizzazione prevista per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa;

l'art. 26-*ter*, che reca disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa;

l'art. 26-*quater*, che indica gli adempimenti dei soggetti che provvedono al vettoriamento o alla distribuzione del gas naturale o effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del medesimo prodotto;

l'art. 26-*quinqües*, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle modalità attuative degli articoli 26, 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater*;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, che reca norme in materia di attività di vendita di gas naturale e di biogas a clienti finali;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85, recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle im-

prese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante norme di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'applicazione dell'accisa al gas naturale, destinato alla combustione per usi civili, in base ad aliquote differenziate per scaglioni di consumo;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede l'adozione di determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per fissare tempi e modalità, in particolare, per la presentazione, da parte dei vettorianti, dei dati relativi al gas naturale trasportato e per la trasmissione, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul medesimo gas naturale, dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che stabilisce, a favore degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che consumino più di 1.200.000 metri cubi annui, una riduzione temporanea del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas naturale impiegato negli usi non domestici di cui all'art. 26 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, resa strutturale dall'art. 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 12 luglio 1977, recante norme di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

Ritenuto necessario adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 26-*quinqües* del predetto testo unico al fine di stabilire le modalità attuative degli articoli 26, 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater* del medesimo testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

*a*) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;



b) gas naturale: il prodotto individuato dai codici della nomenclatura combinata NC 2711 11 00 (GNL) e NC 2711 21 00 e le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume;

c) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) soggetti obbligati: i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale indicati all'art. 26, commi 7, 8 e 9, del TUA;

e) venditori: i soggetti obbligati di cui all'art. 26, comma 7, del TUA, che:

1) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea, non aventi sede nel territorio dello Stato, che forniscono il gas naturale, direttamente a consumatori finali;

2) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi, il gas naturale confezionato in bombole o altro recipiente;

f) autoconsumatori:

1) i soggetti obbligati, diversi dai venditori, che:

1.1) acquistano, per uso proprio, gas naturale:

1.1.1) avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture, incluse le reti stradali e ferroviarie, per il vettoriamento del prodotto anche mediante carri bombolai, carri cisterna o auto cisterna;

1.1.2) confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;

1.1.3) attraverso il mercato del gas naturale o le piattaforme di negoziazione per lo scambio del medesimo gas;

1.2) estraggono, per uso proprio, gas naturale nel territorio dello Stato;

2) i soggetti obbligati che in qualità di gestori delle reti di gasdotti nazionali oppure di gestori di impianti di stoccaggio di gas naturale hanno chiesto di essere riconosciuti come soggetti obbligati limitatamente ai quantitativi di gas naturale impiegati, rispettivamente, per attività di vettoriamento oppure di stoccaggio del medesimo gas;

g) consumatori finali: i soggetti, diversi dai soggetti obbligati, ai quali viene fatturato gas naturale dai venditori, ivi inclusi, ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai;

h) vettorianti: i soggetti di cui all'art. 26-*quater* del TUA che esercitano le reti di trasporto del gas naturale;

i) dichiarazione semestrale: la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 26-*ter* del TUA;

j) Pec: il sistema della posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

k) ufficio competente: l'ufficio dell'ADM territorialmente competente in relazione alla sede legale o amministrativa del soggetto obbligato.

2. Ai fini del presente decreto, per l'individuazione del luogo di consumo del gas naturale, si considerano distinti ambiti territoriali:

a) il territorio di ciascuna delle regioni a statuto speciale;

b) il territorio della Provincia autonoma di Trento;

c) il territorio della Provincia autonoma di Bolzano;

d) l'insieme dei territori di tutte le regioni a statuto ordinario.

3. Ai fini del presente decreto, per individuare il momento della fornitura, mediante le reti di distribuzione, del gas naturale a consumatori finali, si fa riferimento alle prescrizioni regolatorie con cui sono fissati i criteri per l'attribuzione temporale dei consumi di gas naturale ai fini della fatturazione degli stessi ai consumatori finali.

## Art. 2.

### *Adempimenti preventivi a carico dei soggetti obbligati*

1. I soggetti obbligati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, denunciano preventivamente, ai sensi dell'art. 26-*bis*, comma 1, del TUA, la propria attività all'ufficio competente.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le società di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali nazionali, hanno l'obbligo di registrarsi presso l'ADM prima dell'inizio della predetta attività di fornitura.


3. Nella denuncia di cui al comma 1 i soggetti obbligati indicano:

a) i propri dati identificativi, quelli del legale rappresentante o dell'eventuale rappresentante negoziale, l'ubicazione della sede legale e della sede in cui è custodita e resa disponibile la documentazione rilevante ai fini fiscali;

b) i quantitativi annui di gas naturale che si stima saranno consumati per uso proprio o ceduti anche sulla base dei contratti di vendita stipulati fino al momento della presentazione della medesima denuncia, suddivisi in relazione a ciascun ambito territoriale e al trattamento tributario che il TUA prevede in relazione al loro impiego.

4. Gli autoconsumatori che estraggono gas naturale nel territorio dello Stato indicano nella denuncia anche l'ubicazione delle centrali di trattamento; gli autoconsumatori che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale indicano nella denuncia anche l'ubicazione dei medesimi impianti e gli estremi delle relative concessioni rilasciate dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. I soggetti obbligati allegano alla denuncia di cui al comma 1 la dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, d'ora in avanti indicato come decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con cui il medesimo attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai



sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

6. I venditori allegano, altresì, alla denuncia di cui al comma 1 una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che il soggetto richiedente è iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

7. Gli autoconsumatori allegano, altresì, alla denuncia di cui al comma 1 un prospetto in cui sono indicati:

a) le modalità di trasporto, ove previsto, del gas naturale di cui si prevede il consumo per uso proprio nonché il luogo di consumo dello stesso;

b) in caso di uso promiscuo, le percentuali relative ai quantitativi di gas naturale destinati ai diversi impieghi con l'indicazione di quelli destinati a usi per i quali è prevista l'esenzione o una riduzione dell'accisa oppure la non applicazione del medesimo tributo;

c) l'ubicazione e la capacità degli eventuali serbatoi destinati a contenere gas naturale.

8. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 2, del TUA, i soggetti che intendono fornire o impiegare miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume allegano alla denuncia di cui al comma 1 una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale indicano la percentuale di metano e altri idrocarburi contenuta nelle predette miscele. L'ufficio competente può provvedere a verificare la predetta percentuale tramite accertamenti o analisi effettuate dai laboratori chimici dell'ADM.

### Art. 3.

#### *Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività*

1. L'ufficio competente verifica la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 2 e della documentazione a essa allegata richiedendo, qualora necessario, al soggetto di cui all'art. 2, comma 1, l'integrazione della stessa o la documentazione mancante e assegnando a tale scopo al medesimo soggetto un termine non inferiore a dieci giorni.

2. Nel caso in cui il soggetto denunciante non abbia i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta oppure la denuncia di cui all'art. 2 o la documentazione a essa allegata risulti incompleta, anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1, l'ufficio competente nega l'autorizzazione, previo contraddittorio, con provvedimento motivato, che è comunicato al soggetto denunciante.

3. Ricontrata la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 2 e della relativa documentazione ed effettuati positivamente i controlli di competenza, eventualmente anche in relazione all'effettiva disponibilità della documentazione rilevante ai fini fiscali presso la sede indicata nella medesima denuncia, l'ufficio competente determina, con apposito provvedimento comunicato

al soggetto denunciante l'importo della cauzione di cui all'art. 26-bis, comma 1, del TUA in misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella medesima denuncia relativamente ai quantitativi annui di gas naturale ceduti o consumati per uso proprio e ai dati eventualmente in possesso del competente ufficio.

4. La cauzione di cui al comma 3 è prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato. I documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione sono inviati all'ufficio competente entro trenta giorni dalla data del ricevimento del provvedimento di cui al medesimo comma 3.


5. Qualora la cauzione prestata ai sensi del comma 4 non risulti idonea, l'ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto denunciante assegnandogli un termine di trenta giorni dalla data di notifica della stessa per trasmettere i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione. In caso di mancata trasmissione dei predetti documenti attestanti l'adeguamento della cauzione nel termine previsto, l'ufficio competente adotta un provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo, che è comunicato al denunciante.

6. L'ufficio competente, verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia al soggetto denunciante l'autorizzazione di cui all'art. 26-bis, comma 2, del TUA. Al soggetto autorizzato è attribuito un codice accisa.

7. Unitamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l'ufficio competente comunica al venditore la misura degli acconti mensili da versare nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procede alla fatturazione del gas naturale ceduto; gli stessi acconti sono determinati dal medesimo ufficio in base ai quantitativi annui di gas naturale, indicati nella denuncia di cui all'art. 2, che si stima saranno ceduti e in base ai dati eventualmente in suo possesso. L'importo di ciascuno degli acconti mensili di cui al presente comma è ripartito per ciascun ambito territoriale.

8. Unitamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l'ufficio competente comunica all'autoconsumatore la misura dell'acconto mensile da versare relativamente al mese in cui ha inizio il consumo; tale acconto è determinato dal medesimo ufficio in base ai dati comunicati dallo stesso soggetto nella denuncia di cui all'art. 2 e a quelli eventualmente in possesso dell'ufficio. L'importo del predetto acconto mensile è ripartito per ciascun ambito territoriale.

9. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia di cui all'art. 2. La richiesta di integrazione di cui al comma 1, la comunicazione del provvedimento di cui al comma 3 e la comunicazione di cui al comma 5 sospendono i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, che riprendono a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il soggetto denunciante provvede, rispettivamente, a integrare la documentazione ai sensi del comma 1 o a trasmettere i documenti attestanti l'avvenuta costituzione o l'avvenuto adeguamento della cauzione ai sensi dei commi 4 e 5.





10. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 è revocata, previo contraddittorio, con provvedimento motivato dell'ufficio competente:

a) ai soggetti che non risultano abilitati alla vendita del gas naturale a clienti finali, nei casi in cui l'abilitazione sia richiesta;

b) ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

11. I soggetti autorizzati comunicano all'ufficio competente ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 2 e nei documenti a essa allegati ivi incluse le modifiche conseguenti a operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o l'acquisizione di rami d'azienda inerenti alla vendita di gas naturale. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data in cui le predette variazioni si sono verificate. Su richiesta dell'ufficio competente il soggetto autorizzato di cui al presente comma fornisce ulteriori elementi o documenti a integrazione di quanto già in possesso dell'ufficio stesso.

12. Nel caso in cui le variazioni comunicate ai sensi del comma 11 comportino la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione, i soggetti autorizzati, unitamente alla comunicazione di cui al medesimo comma 11, presentano una nuova denuncia ai sensi dell'art. 2. Qualora a seguito della medesima denuncia l'ufficio competente riscontri l'assenza delle condizioni per rilasciare una nuova autorizzazione, nega la stessa con provvedimento motivato e, previo contraddittorio, procede alla revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

13. I soggetti autorizzati di cui al comma 12 possono proseguire la propria attività, utilizzando il codice di accisa di cui sono già in possesso, fino a quando non viene revocata l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

14. Entro quindici giorni dall'avvenuta cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale il venditore ne dà comunicazione all'ufficio competente. Fermo restando il divieto di cedere gas naturale a consumatori finali successivamente all'avvenuta cancellazione dal predetto elenco, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi del comma 6, resta valida al solo fine di effettuare i pagamenti previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 6, di presentare la dichiarazione semestrale di cui all'art. 5 e le comunicazioni mensili di cui all'art. 8. Il medesimo soggetto comunica altresì all'ufficio competente la cessazione dell'attività entro venti giorni successivi al termine della scadenza prevista per la presentazione della predetta dichiarazione semestrale. Ricevuta la comunicazione di cessazione di cui al presente comma, l'ufficio competente revoca, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 4, lettera a), del TUA, l'autorizzazione rilasciata. Entro il termine di centottanta giorni successivi alla data della predetta revoca, l'ufficio competente svincola la cauzione prestata fatto salvo il caso in cui occorra procedere all'escussione della medesima.

15. L'autoconsumatore comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni consecutivi prima che la stessa avvenga. Fermo restando il divieto di consumare il gas naturale per uso proprio

successivamente alla data comunicata dall'autoconsumatore per la cessazione, il medesimo soggetto provvede a presentare la dichiarazione semestrale, entro la scadenza prevista e all'eventuale versamento di cui all'art. 6, comma 1. Ricevuta la predetta dichiarazione semestrale, l'ufficio competente revoca l'autorizzazione all'esercizio rilasciata. Il medesimo ufficio provvede, altresì, a svincolare la cauzione prestata entro centottanta giorni successivi alla data della predetta revoca, fatto salvo il caso in cui occorra procedere alla sua escussione.

#### Art. 4.

##### *Versamento dell'accisa*

1. I soggetti obbligati corrispondono l'accisa dovuta in relazione a ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ogni mese del medesimo semestre.

2. Per i venditori ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui è consumato il gas naturale. Ai fini del presente comma, per data di emissione della bolletta si intende la data di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale erogati per autotrazione a consumatori finali nel mese solare precedente.

3. Per gli autoconsumatori, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta, per ciascun ambito territoriale, sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. I venditori, nel periodo di cui all'art. 3, comma 7, versano gli acconti mensili nella misura ivi determinata, per ciascun ambito territoriale. Gli autoconsumatori versano, per ciascun ambito territoriale, la rata di acconto relativa al mese in cui iniziano a consumare gas naturale nella misura determinata dall'ufficio competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8.

5. Restano fermi i termini per il pagamento dell'accisa sul gas naturale, diversi da quelli di cui al comma 1, previsti dal TUA.

#### Art. 5.

##### *Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell'accertamento e della liquidazione del debito di imposta*

1. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione semestrale redatta conformemente al modello predisposto ai sensi dell'art. 26-ter, comma 13, del TUA e con le modalità stabilite dalla determinazione del direttore dell'ADM ivi prevista.

2. La dichiarazione semestrale è presentata, esclusivamente in forma telematica, per ciascun anno, entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d'impo-



sta 1° gennaio - 30 giugno e, con riferimento al periodo d'imposta 1° luglio - 31 dicembre, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

3. Nella dichiarazione semestrale sono indicati i dati identificativi del soggetto obbligato, il periodo d'imposta e le somme versate, per ciascun ambito territoriale, a titolo di acconto nel medesimo periodo d'imposta. Inoltre, nella medesima dichiarazione semestrale i venditori riportano, con riguardo a ciascun ambito territoriale, l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali; gli autoconsumatori indicano, nella dichiarazione semestrale, i quantitativi complessivi di gas naturale autoconsumati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, e le relative aliquote di accisa vigenti al momento del consumo.

4. Nella dichiarazione semestrale i venditori riportano anche, suddivise per ambito territoriale, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel semestre di riferimento, e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre; nella dichiarazione semestrale gli autoconsumatori riportano, altresì, suddivise per ambito territoriale, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di gas naturale consumati nel semestre di riferimento, e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre.

5. Nel caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del semestre, il periodo di imposta coincide con la frazione del semestre in cui il soggetto obbligato ha svolto la propria attività.

6. I venditori e gli autoconsumatori indicano, nella prima dichiarazione semestrale presentata, anche gli importi versati ai sensi dell'art. 4, comma 4.

7. Con determinazione del direttore dell'ADM sono definiti elementi specifici da inserire nella dichiarazione semestrale. I quantitativi di gas naturale indicati dai soggetti obbligati nella dichiarazione semestrale sono espressi in volume alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1,01325 bar.

#### Art. 6.

##### *Conguaglio derivante dalla dichiarazione semestrale*

1. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale i soggetti obbligati versano le somme a debito di cui all'art. 5, comma 4, con riguardo a ciascun ambito territoriale. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino, con riferimento a un determinato ambito territoriale, somme versate a titolo di accisa in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa, relativi allo stesso ambito territoriale, fino al loro completo esaurimento. Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia cessato la propria attività o non intenda portare in detrazione, in tutto o in parte, le predette somme versate

in eccedenza, lo stesso presenta apposita istanza all'ufficio competente dell'ADM per ottenere il rimborso totale o parziale delle medesime somme ai sensi dell'art. 14 del TUA; tali somme sono rimborsate in denaro dall'ufficio competente secondo le prescrizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Qualora vengano rimborsate somme relative a uno degli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) o c), le stesse sono considerate dall'ADM nella determinazione dell'accisa spettante alle regioni e alle province autonome in base ai rispettivi statuti.

2. Fermo restando quanto previsto dal TUA in materia di sanzioni, qualora dal controllo della dichiarazione semestrale e dai dati eventualmente in suo possesso l'ufficio competente accerti che il soggetto obbligato abbia versato, per il relativo periodo d'imposta, un'accisa inferiore a quella dovuta, notifica al medesimo soggetto un avviso di pagamento; in tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 del TUA. Qualora il soggetto obbligato non effettui il versamento entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del TUA, l'ufficio competente provvede a escutere la cauzione dandone comunicazione al medesimo soggetto; trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 3, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

3. Qualora dal controllo della dichiarazione semestrale l'ufficio competente accerti che il soggetto obbligato abbia versato una somma a titolo di accisa in eccedenza rispetto a quella effettivamente dovuta senza aver esposto il relativo credito spettante oppure avendolo esposto in misura inferiore a quello effettivamente spettante, il medesimo ufficio provvede ad informarne lo stesso soggetto ai fini dell'eventuale detrazione della medesima somma dai successivi versamenti di accisa relativi allo stesso ambito territoriale o ai fini della richiesta del relativo rimborso.

#### Art. 7.

##### *Adeguamento della cauzione*

1. I soggetti obbligati adeguano l'importo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 3, comma 4, in modo che la stessa sia non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti; l'adeguamento di cui al presente comma è effettuato, con le modalità di cui al medesimo art. 3, comma 4, entro la fine del mese successivo al predetto trimestre. Il soggetto obbligato trasmette all'ufficio competente i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione entro dieci giorni dalla data in cui il medesimo è effettuato.

2. Nel caso in cui la cauzione, determinata ai sensi dell'art. 3, comma 3, o adeguata ai sensi del comma 1, risulti non idonea in base ai dati in possesso dell'ADM, anche acquisiti attraverso lo scambio di informazioni di cui all'art. 26-ter, comma 14, del TUA, l'ufficio competente provvede a rideterminarne l'importo dandone comunicazione al soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del TUA. Il soggetto obbligato adegua la cauzione e trasmette i relativi documenti all'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma; in caso di mancato adempimento l'autorizzazione è revocata.



3. Se la cauzione viene escussa da parte dell'ufficio competente e il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo superiore, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, al doppio della cauzione già escussa, il medesimo ufficio ridetermina l'importo della cauzione, in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi, dandone comunicazione al soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del TUA. Il soggetto obbligato adegua la cauzione e trasmette i relativi documenti all'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; in caso di mancato adempimento l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del TUA.

4. L'importo della cauzione rideterminato ai sensi del comma 3 permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 3.

#### Art. 8.

##### *Comunicazioni mensili*

1. I venditori comunicano all'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso nonché gli altri elementi specifici individuati nei modelli predisposti ai sensi dell'art. 26-ter, comma 13, del TUA. Nella medesima comunicazione i venditori espongono, altresì, l'importo della relativa accisa, anche ai fini dell'eventuale adeguamento della cauzione di cui all'art. 7. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026.

2. A decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni di cui al comma 1 adempiono anche a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

#### Art. 9.

##### *Indicazioni da riportare in bolletta*

1. I venditori, anche al fine dell'esercizio del diritto di rivalsa di cui all'art. 26, comma 7, del TUA, indicano nelle fatture relative alla cessione del gas naturale o nelle bollette di pagamento, rilasciate ai consumatori finali, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce specificandone l'impiego, le aliquote di accisa applicate per ciascuna fascia o scaglione di consumo, l'eventuale esenzione o non applicazione dell'accisa qualora prevista per l'impiego indicato e l'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi.

2. In ciascuna delle fatture o bollette di cui al comma 1 le aliquote di accisa da applicare ai quantitativi di gas naturale fatturati sono quelle vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

#### Art. 10.

##### *Altre disposizioni in materia di gas naturale*

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 2 per i soggetti obbligati, i vettorianti, i soggetti che effettuano l'estrazione, lo stoccaggio o la rigassificazione del gas naturale comunicano all'Ufficio dell'ADM territorialmente competente in relazione alla rispettiva sede legale l'avvio della propria attività entro trenta giorni dallo stesso.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'ubicazione della sede legale e del luogo dove viene custodita la documentazione rilevante ai fini fiscali nonché il legale rappresentante o eventualmente quello negoziale.

3. A ciascun soggetto di cui al comma 1 è assegnato, dall'ufficio di cui al medesimo comma 1, un codice identificativo.

4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'ufficio di cui al medesimo comma 1 ogni variazione dei dati di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata.

5. I vettorianti presentano all'ADM, entro il mese di marzo di ciascun anno e in forma esclusivamente telematica, una dichiarazione riepilogativa nella quale sono indicati il proprio codice identificativo e il quantitativo di gas naturale trasportato rilevato nelle stazioni di misura nell'anno solare precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni particolari relative alla cessione di gas naturale in forma di GNL a mezzo di serbatoi di stoccaggio*

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, il gas naturale rifornito a consumatori finali in forma di GNL, in serbatoi non collegati a una rete di vettoriamento o distribuzione, è misurato al momento della sua introduzione nei medesimi serbatoi a mezzo del misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL; ai fini del presente decreto i predetti serbatoi di stoccaggio sono assimilati ai punti di riconsegna delle reti di vettoriamento e distribuzione. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche per i rifornimenti di distributori stradali di GNL qualora gli stessi siano da considerarsi consumatori finali di gas naturale ricorrendone le condizioni previste dall'art. 26, comma 10, del TUA.

2. Per i rifornimenti di cui al comma 1 i soggetti obbligati indicano, nelle fatture di cessione emesse nei confronti di consumatori finali, oltre al quantitativo di GNL rifornito, anche le aliquote di accisa applicate, in relazione alle tipologie di impiego, cui il gas naturale è destinato presso il consumatore finale. Nelle fatture di riepilogo eventualmente emesse è rideterminata, a conguaglio, l'accisa applicata. Per i medesimi rifornimenti i soggetti obbligati allegano alla dichiarazione semestrale anche un elenco dei consumatori finali a cui il GNL è stato consegnato nel periodo cui la dichiarazione si riferisce; per cia-





scuno dei predetti consumatori finali è indicato il quantitativo di gas rifornito e l'ubicazione dei relativi serbatoi riforniti. Con determinazione dell'ADM possono essere previste ulteriori informazioni, relative ai predetti rifornimenti, da indicare nell'elenco di cui al presente comma.

3. Per i rifornimenti di GNL ad autoconsumatori, il quantitativo rifornito è determinato, al momento dell'introduzione del gas nel serbatoio, mediante il misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il medesimo GNL.

4. Per i rifornimenti di cui ai commi 1 e 3 il GNL si intende interamente consumato al momento della sua introduzione nel serbatoio del consumatore finale o dell'autoconsumatore.

5. I soggetti che effettuano i rifornimenti di cui al comma 1 e gli autoconsumatori di cui al comma 3 conservano, come allegati alla loro contabilità, le copie degli scontrini dei misuratori delle autocisterne utilizzate per i rifornimenti di GNL.

6. I misuratori di cui ai commi 1 e 3, installati sulle autocisterne che trasportano GNL per la consegna a consumatori finali o ad autoconsumatori, sono conformi all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i rifornimenti di GNL destinato ad essere rigassificato e immesso direttamente nelle reti di gasdotti nazionali o nelle reti di distribuzione.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante per autotrazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del TUA, nella denuncia per il rilascio della licenza di esercizio l'esercente, in caso di oggettive difficoltà tecniche o di oneri eccessivi per la realizzazione di un distinto collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale, può richiedere di installare, a proprie spese, un apposito misuratore, ulteriore rispetto a quello presente presso il punto di riconsegna, d'ora in avanti indicato come PDR, che determini i quantitativi del gas naturale, prelevati a valle del predetto PDR, destinati ad essere impiegati per gli usi interni del distributore stradale di carburanti. L'ufficio competente ha facoltà di apporre al predetto misuratore i sigilli necessari a garantire la tutela degli interessi erariali. Ai fini del presente decreto per uso interno si intende l'impiego del gas naturale, in usi non domestici, per l'alimentazione di impianti termici situati nell'area del predetto distributore, relativi allo svolgimento di attività accessorie a quella di distribuzione di carburanti.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'esercente allega alla denuncia una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui attesta la sussistenza di oggettive difficoltà tecniche o di oneri eccessivi per la realizzazione di un distinto collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale e la tipologia di usi interni previsti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gas naturale impiegato in autotrazione, gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale di cui all'art. 26, comma 10, del TUA trasmettono al venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante, oltre al possesso delle previste autorizzazioni all'esercizio dell'impianto rilasciate dalle competenti autorità, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della predetta aliquota di accisa con riferimento alla totalità della quantità di gas naturale destinato ad essere erogato attraverso l'impianto di distribuzione, al netto dei quantitativi di gas naturale impiegati negli usi interni come rilevati dal misuratore autorizzato di cui al comma 1.

4. L'esercente di cui all'art. 26, comma 10, del TUA che ha installato il misuratore autorizzato di cui al comma 1 comunica al venditore, entro la fine di ogni mese, i quantitativi di gas naturale, impiegati negli usi interni nel mese precedente e rilevati dal predetto misuratore, ai quali è applicata l'aliquota di accisa prevista per gli usi non domestici.

5. La dichiarazione di cui al comma 3 e le comunicazioni di cui al comma 4 sono conservate dall'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'art. 26, comma 10, del TUA e dal venditore a corredo della rispettiva contabilità.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni particolari per i casi di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa sul gas naturale*

1. Il consumatore finale può richiedere al venditore di non applicare l'accisa sul gas naturale utilizzato negli impieghi per i quali il TUA ne esclude l'applicazione. A tal fine, il predetto consumatore finale presenta al venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale indica la tipologia degli impieghi e la modalità di utilizzo del gas naturale nonché il quantitativo stimato del medesimo gas che prevede di utilizzare annualmente nei predetti impieghi.

2. Il venditore di cui al comma 1, riscontrato che gli impieghi dichiarati ai sensi del comma 1 rientrano tra quelli per i quali il TUA esclude l'applicazione dell'accisa, provvede, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, a non applicare l'accisa sui quantitativi di gas naturale rientranti nei predetti impieghi. In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la richiesta e la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura; il venditore in tal caso garantisce la continuità del trattamento fiscale.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa dal venditore all'ufficio competente per finalità di controllo, entro trenta giorni dalla ricezione. Nelle dichiarazioni semestrali il venditore indica l'elenco dei consumatori finali a cui, nel semestre di riferimento, ha fornito gas naturale senza l'applicazione dell'accisa e i relativi quantitativi.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora dai controlli effettuati sui dati trasmessi ai



sensi del presente articolo l'ufficio competente accerti che agli impieghi del gas naturale effettivamente riscontrati compete, per una parte o per la totalità dei consumi, l'applicazione dell'accisa, lo stesso ufficio provvede al recupero dell'accisa dovuta dal soggetto obbligato in relazione agli impieghi accertati, con le modalità di cui all'art. 15 del TUA. Il venditore può esercitare, relativamente agli importi dal medesimo versati, il diritto di rivalsa sul consumatore finale.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni per l'applicazione delle aliquote di accisa relative all'impiego in combustione del gas naturale per usi non domestici*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di gas naturale, al fine del riconoscimento dell'aliquota di accisa prevista per il gas naturale destinato alla combustione per usi non domestici, presenta al proprio venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale indica la natura e le caratteristiche dell'attività svolta nel luogo di fornitura e una descrizione sintetica degli impieghi cui il gas naturale è destinato. Nella stessa dichiarazione il consumatore finale che svolge un'attività economica indica, altresì, l'avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio.

2. L'applicazione dell'aliquota per usi non domestici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla variazione; il venditore in tal caso garantisce la continuità del trattamento fiscale.

3. Il venditore mette copia della dichiarazione di cui al comma 1 a disposizione dell'ufficio competente che ne fa richiesta per gli eventuali controlli tesi a riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime fiscale applicato dal venditore ai sensi del comma 1.

4. Fatta salva l'applicazione delle norme previste in materia di sanzioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora l'ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati del gas naturale non compete, per una parte o per la totalità dei consumi, l'aliquota di accisa per usi non domestici, provvede, ai sensi dell'art. 15 del TUA, al recupero, nei confronti del venditore, della eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati. Il venditore può esercitare, relativamente all'importo oggetto del predetto recupero d'accisa, il diritto di rivalsa sul consumatore finale.

5. I venditori trasmettono all'ADM, unitamente alla dichiarazione semestrale, i dati identificativi dei consumatori finali ai quali è stato fatturato, nello stesso semestre, gas naturale cui risulta applicata l'aliquota per combustione per usi non domestici e i relativi quantitativi di gas naturale. La trasmissione avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità che saranno stabilite dall'ADM.

#### Art. 15.

##### *Disposizioni per l'applicazione di aliquote di accisa ridotte o di esenzioni dall'accisa sul gas naturale*

1. Il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di gas naturale, destinato alla combustione, al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dall'accisa prevista dal TUA, presenta al proprio venditore una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale indica l'impiego cui il gas è destinato nel luogo di fornitura.

2. L'applicazione dell'aliquota ridotta o dell'esenzione di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma 1. In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura; il venditore in tal caso garantisce la continuità del trattamento fiscale.

3. Il venditore mette copia della dichiarazione di cui al comma 1 a disposizione dell'ufficio competente che ne fa richiesta per gli eventuali controlli tesi a riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime fiscale applicato dal venditore ai sensi del comma 1.

4. Fatta salva l'applicazione delle norme previste in materia di sanzioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora l'ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati del gas naturale non compete, per una parte o per la totalità dei consumi, l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa, provvede al recupero, nei confronti del venditore, della eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati; in tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 del TUA. Il venditore può esercitare, relativamente all'importo oggetto del predetto recupero d'accisa, il diritto di rivalsa sul consumatore finale.

5. I venditori trasmettono all'ADM, unitamente alla dichiarazione semestrale, i dati identificativi dei consumatori finali ai quali è stato fatturato, nello stesso semestre, gas naturale cui risulta applicata l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa e i relativi quantitativi di gas naturale. La trasmissione avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità che saranno stabilite dall'ADM.

#### Art. 16.

##### *Disposizioni particolari per le reti interne di gas*

1. Al solo fine dell'applicazione della riduzione di accisa prevista dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, d'ora in avanti indicata come riduzione del 40 per cento, per rete interna di gas, d'ora in avanti indicata come RIG, si intende un apparato, collegato ad un PDR, attraverso il quale il gas naturale è messo a disposizione, in tutto o in parte, del titolare del PDR e di una pluralità di soggetti, d'ora in avanti complessivamente indicati come «utenti della RIG», che lo utilizzano nell'ambito di un unico sito industriale.



2. Il titolare del PDR di cui al comma 1 comunica al venditore la sussistenza della RIG.

3. La misurazione del gas naturale consumato dagli utenti della RIG è effettuata attraverso misuratori interni denunciati, dal titolare del PDR, all'ufficio competente.

4. L'utente della RIG che supera, nel corso dell'anno, la soglia prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, trasmette al titolare del PDR una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attesta il detto superamento; la predetta dichiarazione è trasmessa dal titolare del PDR al venditore. Nel caso in cui il titolare del PDR supera la predetta soglia, lo stesso trasmette direttamente al venditore una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attesta il detto superamento.

5. Successivamente all'invio della dichiarazione di cui al comma 4, il titolare del PDR provvede a comunicare al venditore, con cadenza mensile e relativamente ai soli utenti della RIG che hanno superato la soglia, i quantitativi di gas naturale, rilevati nell'ultimo giorno di ciascun mese dai misuratori di cui al comma 3 e sui quali è applicata la riduzione del 40 per cento.

6. L'addebito dell'accisa afferente all'intera fornitura di gas naturale deve risultare dalle fatturazioni emesse dal venditore al titolare del PDR; le fatture emesse dal titolare del PDR nei confronti degli altri utenti della RIG riportano il corrispettivo senza indicazione dell'accisa.

7. Ai fini del presente decreto per sito industriale si intende un sito produttivo unitario nel quale, pur essendo presenti elementi di discontinuità, si realizzino produzioni tra loro integrate.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni particolari per il gas naturale fornito ad un unico consumatore finale attraverso più PDR*

1. La riduzione del 40 per cento si applica anche nel caso in cui il gas naturale, destinato a essere impiegato in combustione per usi non domestici, sia fornito ad un unico consumatore finale, a fronte di distinti contratti di fornitura, mediante più PDR, ubicati all'interno di un unico sito industriale, o anche attraverso il rifornimento di serbatoi di gas naturale, ubicati nel medesimo sito; l'applicazione della predetta riduzione è subordinata alla condizione che il medesimo soggetto consumi tutto il gas fornito, sia il titolare dei predetti PDR e abbia la disponibilità degli eventuali predetti serbatoi.

2. Qualora il quantitativo di gas naturale complessivamente consumato ai sensi del comma 1 superi, nel corso dell'anno, la soglia di consumo prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, il consumatore finale di cui al comma 1 trasmette ai venditori, al fine del riconoscimento della riduzione del 40 per cento, una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con cui attesta che la somma dei quantitativi di gas naturale, risultanti dalle fatture o bollette emesse dai venditori nel corso dell'anno, ha superato la predetta soglia. I predetti venditori indicano nella dichiarazione semestrale l'elenco dei consumatori finali che beneficiano, ai sensi del presente comma, della riduzione del 40 per cento.

3. La riduzione del 40 per cento si applica, ricorrendo le condizioni, anche nel caso in cui il consumatore finale di cui al comma 1 cambi venditore di gas naturale nel corso dell'anno. In tal caso si applica quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai PDR. In caso di superamento della soglia di cui al comma 2 il venditore subentrante comunica al precedente venditore tale circostanza in modo che ciascuno di essi provveda alla restituzione dell'importo corrispondente alla maggiore accisa eventualmente applicata e non dovuta sui quantitativi di gas naturale rispettivamente ceduti al consumatore finale nell'anno in cui è avvenuto il cambio di fornitura.

#### Art. 18.

##### *Uso promiscuo del gas naturale*

1. Ai fini del presente decreto, per uso promiscuo del gas naturale si intende la pluralità di impieghi del medesimo gas, con esclusione dell'uso autotrazione, fornito ad un consumatore finale attraverso un unico punto di rifornimento, ai quali risultano applicabili, con riguardo ai relativi consumi, aliquote di accisa differenti, aliquote ridotte, l'esenzione dall'accisa o l'esclusione dalla sottoposizione al medesimo tributo. Ai fini del presente comma, il predetto punto di rifornimento può essere costituito da un PDR o da un serbatoio di stoccaggio di gas naturale anche in forma di GNL.

2. In caso di uso promiscuo del gas naturale, il consumatore finale può richiedere al venditore l'applicazione, ai quantitativi di gas naturale consumati, delle aliquote di accisa afferenti ai differenti impieghi, l'esenzione o l'esclusione dall'applicazione dell'accisa qualora prevista. A tal fine, nella predetta richiesta, il consumatore finale indica le percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi rispetto al consumo totale di gas naturale; nella richiesta è altresì indicato il quantitativo di gas naturale che il consumatore finale stima di utilizzare annualmente.

3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una dichiarazione del consumatore finale, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il medesimo soggetto attesta, in relazione alla fornitura di gas naturale, l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un trattamento tributario differenziato oppure per la non sottoposizione all'accisa; alla richiesta di cui al comma 2 è allegata, altresì, una relazione tecnica, relativa alla determinazione delle percentuali di cui al medesimo comma 2, asseverata da un tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

4. Il venditore applica, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, le differenti aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa, sulla base delle percentuali indicate dal consumatore finale, ai sensi del medesimo comma 2, e asseverate dalla relazione tecnica di cui al comma 3.

5. Le richieste di cui al comma 2, unitamente alle dichiarazioni e alle relazioni tecniche ad esse allegate, e le comunicazioni di variazione di cui al comma 7, sono trasmesse dai venditori all'ufficio competente entro trenta





giorni dalla data in cui le medesime pervengono al venditore. I medesimi venditori allegano alla dichiarazione semestrale l'elenco dei consumatori finali nei confronti dei quali sono state emesse fatture, nel semestre a cui la dichiarazione si riferisce, per quantitativi di gas naturale impiegati in uso promiscuo con l'indicazione dei medesimi quantitativi.

6. L'ufficio competente può riscontrare, per le forniture relative ai consumatori di cui al comma 2, la sussistenza dei presupposti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e richiedere ai venditori ulteriori elementi o documenti per verificare le percentuali di ripartizione del gas naturale consumato di cui al predetto comma 2. Il medesimo ufficio può rideterminare le medesime percentuali provvedendo a comunicarle al venditore ai fini del recupero dell'eventuale accisa dovuta e non applicata.

7. Qualora, nel corso della fornitura, si verifichi una variazione negli impieghi del gas naturale che comporti la modifica delle percentuali di cui al comma 2, come eventualmente rideterminate ai sensi del comma 6, per oltre 0,5 punti percentuali, il consumatore finale comunica tale variazione al venditore entro quindici giorni dalla data in cui la variazione stessa si è verificata, indicando le percentuali rideterminate a seguito della predetta variazione e la lettura del misuratore installato nel PDR quale risulta al momento della variazione stessa. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione di cui al comma 3 e una nuova relazione tecnica redatta ai sensi del medesimo comma 3.

#### Art. 19.

##### *Scambio di informazioni*

1. La direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica all'ADM i dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e ai soggetti espunti dal medesimo elenco; l'ADM trasmette alla predetta direzione generale e alla Guardia di finanza i dati relativi ai soggetti ai quali l'autorizzazione di cui all'art. 26-bis, comma 2, del TUA è stata concessa o revocata. Conseguentemente all'acquisizione delle informazioni inerenti ai predetti soggetti, la suddetta Direzione generale e l'ADM adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. Le informazioni inerenti ai volumi aggregati mensili di gas naturale di cui all'art. 26-bis, comma 6, del TUA e i dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dall'ADM alla Guardia di finanza. L'ADM e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore del gas naturale, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilità dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attività ispettive, garantendo lo scambio dei dati relativi all'esito dei controlli e degli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005.

#### Art. 20.

##### *Utilizzo della PEC*

1. Fatta eccezione per le comunicazioni mensili di cui all'art. 8 e le dichiarazioni semestrali di cui all'art. 5, ogni atto, da presentare all'ADM ai sensi del presente decreto, è trasmesso mediante PEC.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni transitorie*

1. I soggetti obbligati che alla data del 31 dicembre 2025 sono già in possesso rispettivamente delle autorizzazioni alla vendita e all'autoconsumo di gas naturale, proseguono la propria attività integrando eventualmente, in aderenza a quanto previsto dal presente decreto, la documentazione già in possesso dell'ADM. I medesimi soggetti adeguano l'importo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, a partire dal 1° aprile 2026.

2. Per i contratti di fornitura di gas naturale in essere al 31 dicembre 2025, le dichiarazioni già presentate dai consumatori finali ai fini del riconoscimento dell'esclusione dall'accisa sul gas naturale nelle ipotesi previste dal TUA, adempiono all'obbligo di cui all'art. 13, comma 1.

3. Per le forniture di gas naturale per usi industriali in essere alla data del 31 dicembre 2025, il venditore riscontra l'invarianza delle condizioni per l'applicazione, al gas naturale fornito, dell'aliquota di accisa per usi non domestici. Per tale finalità, il venditore può richiedere al consumatore finale di trasmettere una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il medesimo consumatore attesta la sussistenza dei predetti presupposti. Su richiesta dell'ufficio competente, il venditore mette a disposizione del medesimo ufficio gli elementi in suo possesso comprovanti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, al gas naturale fornito, dell'aliquota di accisa per usi non domestici.

4. Gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2025 sono muniti di uno specifico misuratore per determinare i consumi di gas naturale per gli usi interni, presentano una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attestano l'installazione presso il proprio impianto del predetto misuratore, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 12, comma 2, ai fini dell'integrazione da parte dell'ufficio competente della licenza di esercizio di cui sono già in possesso.

5. Per i contratti di fornitura di gas naturale in essere al 31 dicembre 2025, le dichiarazioni già presentate ai fini del riconoscimento all'applicazione dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dall'accisa, nelle ipotesi previste dal TUA, adempiono all'obbligo di cui all'art. 15, comma 1.

6. Le dichiarazioni e le relazioni tecniche già eventualmente presentate con riguardo all'applicazione dell'accisa in caso di uso promiscuo del gas naturale, relative a forniture in essere al 31 dicembre 2025, adempiono all'obbligo di cui all'art. 18, comma 3, qualora non siano cambiate le condizioni per la determinazione delle percentuali, indicate nelle predette relazioni tecniche, in riferimento alla tipologia degli impieghi del gas naturale.



## Art. 22.

*Disposizioni varie*

1. L'ADM pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei venditori muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 26-bis, comma 1, del TUA.

## Art. 23.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, il decreto del Ministro per le finanze 12 luglio 1977, recante norme di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, è abrogato.

## Art. 24.

*Disposizioni finanziarie*

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

*Il Vice Ministro:* LEO

25A07087

DECRETO 29 dicembre 2025.

**Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche così come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020;

Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

Visto il testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare:

l'art. 18, che contiene disposizioni relative ai poteri e ai controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta;

l'art. 28, che prevede, al comma 1, che la produzione dell'alcole etilico è effettuata in regime di deposito fiscale e che le relative attività di fabbricazione sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio, nelle distillerie e negli opifici di rettificazione;

l'art. 33, recante norme in materia di accertamento dell'accisa sull'alcole etilico che stabilisce, al comma 4, che l'Amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di un apposito contenitore, connesso stabilmente agli apparecchi di distillazione, nel quale raccogliere tutto l'alcole prodotto nonché disporre l'installazione di attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto;

l'art. 33-ter, introdotto con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise, con il quale sono previste disposizioni in materia di produzione di alcole etilico ottenuto a seguito di processi di dealcolazione, stabilendo, in particolare:

al comma 1, che, ferme restando le anzidette disposizioni, in materia di accertamento dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'art. 33, commi 1 e 7, del medesimo testo unico delle accise, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'art. 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 33, comma 4;

al comma 2, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui al predetto art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti esercenti i depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e d), le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 672816 del 20 dicembre 2024, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati;

Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33-ter, comma 2, del predetto testo unico delle accise attraverso l'emanazione del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Decretano:

Art. 1.

*Definizioni e ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) regolamento n. 153/2001: il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

c) vino: i prodotti di cui all'art. 36, comma 2, del TUA;

d) processi di dealcolazione: i processi, meccanici o termici, di cui all'allegato VIII, parte I, Sezione E del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013, d'ora in avanti indicato come regolamento n. 1308/2013 che impiegano come materia prima vino e ottengono congiuntamente vino dealcolato e alcole etilico;

e) soggetti EID: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA a cui è consentito di effettuare, alle condizioni previste dal presente decreto, processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del medesimo TUA e di alcole;

f) soggetti DID: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite quantitativo massimo annuo previsto per i soggetti EID, a seguito del rilascio, alle condizioni previste dal presente decreto, della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA;

g) alcole: l'alcole etilico, di cui all'art. 32 del TUA, ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione;

h) vino dealcolato: bevanda che si ottiene al termine dei processi di dealcolazione;

l) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui è ubicato il deposito fiscale del soggetto EID o del soggetto DID;

m) Ufficio ICQRF: l'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi nei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, territorialmente competente in relazione al luogo in cui è ubicato il deposito fiscale del soggetto EID o del soggetto DID;

n) Pec: il sistema della posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 8, la produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione del vino avviene in regime di deposito fiscale, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1, del TUA e in conformità alle prescrizioni contenute nel regolamento n. 153/2001.

Art. 2.

*Condizioni per l'autorizzazione alla produzione di alcole ed inerenti all'assetto del deposito fiscale per i soggetti EID*

1. Per i soggetti EID la produzione di alcole avviene in regime di deposito fiscale, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto ed è consentita subordinatamente all'aggiornamento, da parte dell'ufficio competente, della licenza fiscale già in possesso ai sensi dall'art. 28, comma 1, lettere b) o d) con relativa annotazione dell'esercizio dell'attività di dealcolazione del vino.

2. Nei depositi fiscali dei soggetti EID i processi di dealcolazione sono realizzati in un'area riservata ai medesimi, individuata all'interno degli stessi depositi fiscali e appositamente delimitata; tale area è distinta da quella destinata alle attività produttive previste dall'art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA.


3. Le medesime aree comprendono i locali in cui sono situate le apparecchiature per la produzione dell'alcole, il recipiente collettore di cui al comma 5 e il relativo misuratore di cui al comma 6 nonché il misuratore che determina la quantità di vino dealcolato ai fini del raggiungimento del limite quantitativo previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del TUA.

4. Le apparecchiature di cui al comma 3 sono in grado di separare l'alcole dal vino in modo che al termine del processo di dealcolazione, oltre all'alcole, si ottenga vino dealcolato.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti EID installano il recipiente collettore, previsto dall'art. 33, comma 4, del TUA, nel quale confluisce tutto l'alcole ottenuto e che è connesso stabilmente con le apparecchiature che effettuano i processi di dealcolazione attraverso tubazioni rigide e inamovibili. Il recipiente collettore di cui al presente comma è realizzato, ai fini del regolare espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 5, in modo che possa contenere una quantità di alcole pari almeno a 20 ettolitri e che l'estrazione dell'alcole in esso contenuto possa avvenire solo mediante la rimozione, da parte dell'ufficio competente, dei sigilli dal medesimo apposti.

6. La quantità dell'alcole ottenuta presso l'impianto è determinata mediante l'impiego di un apposito misuratore, installato dal soggetto EID all'uscita del recipiente collettore di cui al comma 5 e connesso al medesimo recipiente mediante tubature rigide e inamovibili.

7. Ai fini del rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 33-ter, comma 1, del TUA, il soggetto EID installa un apposito misuratore di tipo volumetrico connesso, me-





dianche tubature rigide e inamovibili, alle apparecchiature che effettuano processi di dealcolazione, per determinare il quantitativo di vino dealcolato che si ottiene al termine dei medesimi processi.

8. Nei depositi fiscali dei soggetti EID l'alcole non può essere sottoposto a operazioni di denaturazione.

9. Lo strumento di misurazione previsto dal comma 6 è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.

10. I processi di dealcolazione sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato.

### Art. 3.

#### *Istanza per la produzione di alcole per i soggetti EID*

1. I soggetti EID che intendono produrre vino dealcolato, presentano all'ufficio competente, per il tramite della pec, un'istanza contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d) del TUA, l'ubicazione del deposito fiscale in cui intende produrre vino dealcolato e alcole;

b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva;

c) le caratteristiche dei misuratori di cui all'art. 2, comma 3, installati;

d) le caratteristiche tecniche del recipiente collettore di cui all'art. 2, comma 5, e la relativa tabella di taratura;

e) la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

f) la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale;

g) la quantità annua stimata, non superiore al quantitativo di cui all'art. 33-ter, comma 1, del TUA, di vino dealcolato che si intende produrre nel deposito fiscale.

2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:

a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 1, lettera a), dalla quale risulti, in particolare, la delimitazione dell'area destinata allo svolgimento dell'attività di produzione dell'alcole e del vino dealcolato evidenziando, all'interno della stessa, l'ubicazione del recipiente collettore, degli strumenti di misurazione e dei serbatoi destinati a contenere vino dealcolato;

b) lo schema semplificato di funzionamento dell'impianto;

c) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'istante attesta:

1) il possesso di ogni altra autorizzazione diversa da quella fiscale che risulti necessaria per l'esercizio dell'impianto produttivo;

2) che le apparecchiature utilizzate nei processi di dealcolazione hanno le caratteristiche tecniche per processare il vino al fine di ottenere vino dealcolato e alcole;

3) l'attivazione del registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

3. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'istante si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale raggiungimento, nel corso dell'anno, del limite di cui all'art. 33-ter, comma 1, del TUA. In caso di raggiungimento, nel corso dell'anno, del limite di produzione annuo di vino dealcolato previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del TUA, i soggetti EID ne danno comunicazione, mediante la pec, all'ufficio competente e all'Ufficio ICQRF, sospendendo, contestualmente, per la rimanente frazione di anno, i processi di dealcolazione e la produzione di vino dealcolato.

4. Il soggetto istante è tenuto a comunicare all'ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa allegata, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

### Art. 4.


#### *Verifica tecnica ed aggiornamento della licenza di esercizio per i soggetti EID*

1. L'ufficio competente verifica la completezza e la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione ad essa allegata richiedendo, qualora necessario, a mezzo della pec, l'integrazione della stessa o la documentazione mancante. Riscontrata la completezza della predetta istanza e della relativa documentazione, l'ufficio competente provvede altresì a verificare che la configurazione dell'impianto, rappresentata nella medesima istanza, risulti conforme alle indicazioni previste dall'art. 2; in tal caso il medesimo ufficio provvede a comunicare, mediante la pec, al soggetto istante la data per la verifica tecnica di cui al comma 5.

2. Nel caso in cui l'istanza di cui all'art. 3 o la relativa documentazione ad essa allegata risultino incomplete anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1, l'ufficio competente rigetta l'istanza con provvedimento comunicato al soggetto istante per mezzo della pec, in cui sono indicate le motivazioni del rigetto.

3. Nel caso in cui la configurazione dell'impianto rappresentata nell'istanza di cui all'art. 3 non risulti conforme a quanto indicato dall'art. 2, l'ufficio competente ne dà comunicazione, tramite la pec, al soggetto istante prescrivendo le ulteriori misure o opere, da attuare in un congruo termine non inferiore a trenta giorni lavorativi, necessarie a garantire la predetta conformità. Con la stessa comunicazione l'ufficio competente indica altresì la data per la verifica tecnica di cui al comma 5.

4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende i termini per la conclusione del procedimento amministrativo che riprendono a decorrere dal primo giorno successivo al periodo assegnato al soggetto istante per l'adeguamento.



5. L'ufficio competente effettua, nella data fissata e in contraddittorio con il soggetto istante, la verifica tecnica delle attrezzature presenti nelle aree di cui all'art. 2, comma 2, provvedendo altresì a riscontrare la corrispondenza tra la configurazione dell'impianto rappresentata nell'istanza e quella effettivamente realizzata anche a seguito dell'attuazione delle opere e misure prescritte ai sensi del comma 3; nell'ambito della predetta verifica possono essere effettuati esperimenti di lavorazione al fine di accertare, in particolare, la potenzialità produttiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). Al termine delle operazioni di verifica, l'ufficio competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale degli esiti della medesima verifica sottoscritto anche dal soggetto istante.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5, l'ufficio competente determina la misura della cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, lettera a), del TUA calcolata in relazione alla quantità massima di alcole etilico che può essere detenuta nel recipiente collettore; l'importo della medesima cauzione è comunicato, per il tramite della pec, al soggetto istante e per la stessa trovano applicazione le disposizioni dell'art. 64 del TUA.

7. Nel caso in cui la verifica tecnica di cui al comma 5 abbia esito negativo, l'ufficio competente adotta il provvedimento di diniego nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; è parimenti adottato dall'ufficio competente il provvedimento di diniego qualora il medesimo ufficio riscontri che la cauzione prestata ai sensi del comma 6 risulti non idonea.

8. Ricevuta la documentazione comprovante la regolare costituzione della cauzione, l'ufficio competente provvede ad annotare, nella licenza fiscale già in possesso dell'istante, l'esercizio dell'attività di dealcolazione.

9. Il procedimento di cui al presente articolo è completato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 3.

10. L'ufficio competente, effettuato l'aggiornamento della licenza di esercizio, ne dà comunicazione all'Ufficio ICQRF.

#### Art. 5.

##### *Accertamento dell'alcole da processi di dealcolazione negli impianti dei soggetti EID*

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, la quantità e la qualità dell'alcole raccolto nel recipiente collettore di cui all'art. 2, comma 5, è accertata dall'ufficio competente in contraddittorio con il soggetto EID, a seguito dell'integrale riempimento del medesimo recipiente collettore. La rimozione dei sigilli, da parte dell'ufficio competente e il contestuale svuotamento del recipiente collettore avvengono a condizione che l'alcole in esso contenuto possa immediatamente confluire in un'autocisterna di idonea capacità al fine del trasferimento dell'intero quantitativo di alcole verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo.

2. L'accertamento quantitativo di cui al comma 1 è effettuato, in contraddittorio con il depositario autorizzato, rilevando i dati forniti dal misuratore posto sul flusso

dell'alcole in uscita dal recipiente collettore all'atto del caricamento dell'autocisterna. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. A seguito dell'accertamento il quantitativo dell'alcole accertato è annotato nel registro di cui all'art. 7, comma 1, ed è emesso il relativo documento di accompagnamento di cui all'art. 6.

3. Il quantitativo di cui al comma 1 viene inoltre annotato nel registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 entro tre giorni dal termine dell'accertamento quantitativo di cui al comma 2.

4. Al termine dell'estrazione dell'alcole dal recipiente collettore, l'ufficio competente appone i sigilli al medesimo collettore in modo che siano ripristinate le condizioni di cui all'art. 2, comma 5. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al depositario autorizzato.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni particolari per la circolazione dell'alcole ottenuto da processi di dealcolazione negli impianti dei soggetti EID*

1. Il trasferimento in regime sospensivo dell'alcole è effettuato, dal deposito fiscale del soggetto EID verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, con le seguenti modalità:

a) per i soggetti EID in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del TUA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del TUA;

b) per i soggetti EID in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), del TUA, previa emissione, da parte dell'ufficio competente, del documento di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 5, del TUA, in formato cartaceo successivamente all'attività di accertamento di cui all'art. 5. Nel predetto documento vengono annotati i dati identificativi del processo verbale di cui all'art. 5, comma 4.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di prestazione della garanzia del pagamento dell'accisa gravante sull'alcole spedito dal soggetto EID di cui al comma 1, lettere a) e b), per i casi di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo e per lo svincolo della cauzione trovano applicazione le disposizioni del TUA.

#### Art. 7.

##### *Adempimenti amministrativi del soggetto EID*

1. I soggetti EID redigono un registro di carico e scarico nel quale sono annotati, nella parte del carico, i quantitativi di alcole accertati ai sensi dell'art. 5, con indicazione del volume a 20°C e del titolo alcolometrico effettivo e, nella parte dello scarico, i quantitativi di alcole spediti dal deposito con l'indicazione degli estremi del relativo documento di cui all'art. 6, comma 1; i medesimi soggetti



annotano, in un'apposita e distinta sezione di tale registro aggiornata con cadenza settimanale, i quantitativi di vino dealcolato, rilevati dal misuratore di cui all'art. 2, comma 7.

2. I soggetti EID, entro tre giorni dalle operazioni di dealcolazione, annotano nel registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i quantitativi di vino dealcolato rilevati dal misuratore di cui all'art. 2, comma 7.

3. Il registro di cui al comma 1 è numerato progressivamente e, prima dell'uso, è vidimato dall'ufficio competente. Il medesimo registro può essere predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate ed è custodito per un periodo non inferiore a cinque anni.

4. I soggetti EID presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, tramite pec, all'ufficio competente e all'Ufficio ICQRF, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, i quantitativi di vino dealcolato e di alcole ottenuti nel medesimo periodo.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni particolari per i soggetti DID*

1. I soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del TUA che intendono effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del medesimo TUA, richiedono all'ufficio competente il rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA con le semplificazioni previste dall'art. 9 e subordinata ai vincoli previsti dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 5.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante pec, un'istanza contenente, oltre alle indicazioni previste dal regolamento n. 153/2001, le seguenti:

a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del TUA nonché l'ubicazione del relativo deposito fiscale;

b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva nonché le caratteristiche dei serbatoi destinati a contenere l'alcole prodotto;

c) la descrizione delle modalità di introduzione del vino impiegato come materia prima nell'area dedicata all'attività di dealcolazione.

3. All'istanza di cui al comma 2 sono allegati:

a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 2, lettera a), dalla quale risulti, in particolare, la ripartizione del medesimo deposito in due aree distinte dedicate, l'una, esclusivamente all'attività di produzione e deposito dell'alcole e del vino dealcolato e, l'altra, a quella di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi di cui all'art. 39 del TUA;

b) gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di cui alla lettera a) del presente comma;

4. I soggetti esercenti depositi fiscali di vino di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), del TUA, che intendono effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del medesimo TUA, chiedono all'ufficio competente il rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA con le semplificazioni previste dall'art. 9 e subordinata ai vincoli previsti dall'art. 10.

5. I soggetti di cui al comma 4 presentano all'ufficio competente, per il tramite della pec, un'istanza contenente, oltre alle indicazioni previste dal regolamento n. 153/2001, le seguenti:

a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), del TUA nonché l'ubicazione del relativo deposito fiscale;

b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva nonché le caratteristiche dei serbatoi dell'alcole prodotto.

6. All'istanza di cui al comma 5 sono allegati:

a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 5, lettera a), dalla quale risulti, in particolare, la ripartizione del medesimo deposito in due aree distinte dedicate, l'una, esclusivamente all'attività di produzione e deposito dell'alcole e del vino dealcolato e, l'altra, a quella di produzione e deposito di vino;

b) gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di cui alla lettera a) del presente comma.

7. I soggetti istanti di cui al comma 1 ed al comma 4 sono tenuti a comunicare all'ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle istanze rispettivamente di cui ai commi 2 e 5 e nella documentazione ad esse allegate, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

8. L'ufficio competente, effettuata la verifica tecnica dell'impianto e constatata la rispondenza dell'assetto fiscale ai requisiti previsti dal regolamento n. 153/2001, previa integrazione della cauzione ai sensi dell'art. 64 del TUA, rilascia ai soggetti istanti di cui ai commi 1 e 4 la licenza fiscale prevista per gli impianti di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA, con le semplificazioni previste dall'art. 9 e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 10.

9. L'ufficio competente, rilasciata la licenza di esercizio di cui al comma 8, ne dà comunicazione all'Ufficio ICQRF.





## Art. 9.

*Semplificazioni per la produzione di alcole e vino dealcolato per i soggetti DID*

1. Ai soggetti DID non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, ed all'art. 17, comma 2, lettere d), salvo eventuale prelevamento di campioni, f) e g), del regolamento n. 153/2001. Fermo restando l'obbligo di tenuta del registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i medesimi soggetti, inoltre, sono esclusi dell'obbligo di installare strumenti di misura aventi rilevanza fiscale ai fini della determinazione quantitativa del vino e del vino dealcolato ottenuto.

2. I processi di dealcolazione e l'estrazione dell'alcole sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato.

3. Gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, continuano l'attività di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi di cui all'art. 39 del TUA o di vino, nell'area del deposito rispettivamente dedicata, con l'assetto fiscale e le prerogative già previsti al momento del rilascio della medesima licenza.

4. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere fornite specifiche istruzioni operative per semplificare le modalità tecniche di accertamento della produzione di alcole presso gli impianti degli esercenti depositi fiscali che si dotano di sistemi informativi e telematici di gestione della produzione e di trasmissione dei relativi dati in relazione all'evoluzione tecnologica degli stessi sistemi.

## Art. 10.

*Vincoli per i soggetti DID*

1. Gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, non possono produrre alcole etilico di cui all'art. 32 del TUA con modalità diverse dai processi di dealcolazione né eseguire, nella distinta area dedicata all'attività di dealcolazione, lavorazioni successive sull'alcole ottenuto.

2. Per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, l'accertamento dell'alcole prodotto è sempre effettuato dall'ufficio competente in contraddittorio con i medesimi esercenti dei depositi fiscali.

3. Qualora in relazione alle esigenze operative dell'impianto si rendesse necessario effettuare la denaturazione, prevista dal TUA in materia di accisa, dell'alcole etilico ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione, gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, richiedono all'ufficio competente l'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 6 del regolamento n. 153/2001.

4. I soggetti esercenti depositi fiscali di vino di cui all'art. 8, comma 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, non possono ricevere alcole etilico in regime di sospensione dall'accisa.

5. Per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, si applicano le disposizioni del regolamento n. 153/2001 con particolare riguardo a quelle in materia di accertamento, assetto del deposito fiscale e tenuta della contabilità.

## Art. 11.

*Scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Guardia di finanza*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilità dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attività ispettive, garantendo lo scambio dei dati relativi all'esito dei controlli e degli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 13.

*Efficacia delle disposizioni*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste*  
LOLLOBRIGIDA

25A07088



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## SEGRETERIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 17 dicembre 2025.

**Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.** (Decreto n. 283/2025).

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa n. 74 adottata nella seduta del 19 novembre 2025, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 16, 17, 19, 23 e 24 del suddetto regolamento di organizzazione;

Visto il parere n. 5 in data 26 novembre 2025, espresso dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale amministrativo dirigenziale e non, della giustizia amministrativa;

Informate in data 2 dicembre 2025 le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia amministrativa;

Visti i pareri in data 3 e 4 dicembre 2025, degli organismi paritetici per l'Innovazione del personale del comparto e dell'area funzioni centrali;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica degli articoli 16, 17, 19, 23 e 24 del «regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» nel testo attualmente vigente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«16 (*Uffici di supporto del Segretariato generale della giustizia amministrativa*). — 1. Sono posti alle dirette dipendenze del segretario generale e dei segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza:

a) l'ufficio di segreteria del Segretariato generale e di coordinamento dell'attività amministrativa, con compiti di: supporto all'attività del segretariato generale, in particolare, al fine di: coordinare l'attività degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa; seguire e monitorare l'attività legislativa attinente alla giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attività degli uffici amministrativi e sulla loro organizzazione; curare l'istruttoria per la valutazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei dirigenti con incarico di prima e di seconda fascia, in coordinamento con l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; svolgere attività ispettiva; monitorare il contenzioso relativo alla gestione amministrativa; coordinare la gestione del contenzioso nazionale sul contributo unificato nei vari gradi di giudizio nonché il contenzioso per diritto all'equa ripartizione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, generato dal ritardo nelle decisioni del giudice amministrativo; gestire il servizio automezzi del Consiglio di Stato; predisporre, su proposta, dell'ufficio contratti e risorse materiali i decreti di nomina del cassiere e del consegnatario per i beni mobili del Consiglio di Stato e, rispettivamente, su proposta dell'ufficio pianificazione e controllo e dell'ufficio studi e formazione, i decreti di nomina del consegnatario per i beni informatici e del consegnatario per il patrimonio librario; curare la gestione dei siti intranet e internet istituzionali della giustizia amministrativa, salvo per la parte contrattuale, sovrintendere alle pubblicazioni, nonché curare l'elaborazione e la raccolta di dati statistici, anche su richiesta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell'ufficio studi e formazione;

b) l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) l'ufficio ricevimento ricorsi e l'ufficio relazioni con il pubblico;

d) l'ufficio gestione corrispondenza spedizione e protocollo informatico;

e) l'ufficio di programmazione economica e finanziaria e di gestione del bilancio, con il compito di curare la programmazione del fabbisogno e la gestione



delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, nonché gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

2. Agli uffici di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è preposto un unico dirigente con incarico di seconda fascia.

3. Il segretario generale della giustizia amministrativa, il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie.

4. Al Segretariato generale della giustizia amministrativa sono addetti fino a sei magistrati nominati, previa acquisizione di disponibilità, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.»;

l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«17 (*Ufficio di programmazione economica e finanziaria e di gestione del bilancio*). — 1. L'ufficio di programmazione economica e finanziaria e di gestione del bilancio svolge compiti di bilancio e contabilità relativamente a tutti gli Uffici della giustizia amministrativa.

2. L'ufficio cura, tra l'altro:

*a)* la gestione del bilancio, con i compiti di predisporre lo schema di piano e di programma relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi;

*b)* la redazione dello schema del bilancio di previsione e dello schema per l'attribuzione delle risorse finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, agli uffici centrali e alle sedi periferiche;

*c)* la registrazione sui sistemi contabili del M.E.F. dei dati concernenti il bilancio triennale e le variazioni di bilancio;

*d)* la cura degli adempimenti contabili;

*e)* il coordinamento delle sedi periferiche per l'uniforme gestione e razionalizzazione delle risorse;

*f)* l'acquisizione delle risorse derivanti dal gettito del contributo unificato.

3. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.»;

l'art. 19 è sostituito dal seguente:

«19 (*Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali*). — 1. La direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali cura il reclutamento, la gestione e la formazione professionale del personale amministrativo e il relativo contenzioso; l'attività preparatoria ed esecutiva relativa ai provvedimenti concernenti il personale di magistratura; l'analisi e lo sviluppo dei processi di lavoro e dei moduli organizzativi; cura il trattamento economico, fisso e accessorio, di quiescenza e previdenziale del personale di magistratura e amministrativo; cura, altresì, l'affidamento dei contratti pubblici per la struttura centrale della giustizia amministrativa e supporta, ove autorizzato, i T.T.AA.RR. per le procedure di particolare complessità.

2. La direzione generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio per il personale di magistratura; l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; l'ufficio del trattamento economico e previdenziale; l'ufficio contratti e risorse materiali.

3. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali; assicura il supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.

4. Il direttore generale della direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali ha la qualifica di “datore di lavoro” del personale degli uffici centrali e del Consiglio di Stato, con potere di spesa ai sensi dell'art. 12 del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

5. La direzione generale cura gli adempimenti e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.»;

l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«23 (*Ufficio del trattamento economico e previdenziale*). — 1. L'ufficio del trattamento economico e previdenziale svolge compiti di contabilità e liquidazione relativamente a tutti gli uffici della giustizia amministrativa.

2. L'ufficio cura, tra l'altro:

*a)* il trattamento economico, fisso e accessorio, del personale di magistratura e amministrativo;

*b)* l'attribuzione e liquidazione dei compensi al personale di magistratura e amministrativo, nonché agli altri soggetti destinatari di emolumenti a carico del bilancio della giustizia amministrativa;

*c)* il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale di magistratura e amministrativo;

*d)* gli adempimenti fiscali del sostituto di imposta;

*e)* il trattamento di missione del personale di magistratura e amministrativo;

*f)* il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici.

3. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.»;


l'art. 24 è sostituito dal seguente:

«24 (*Ufficio contratti e risorse materiali*). — 1. L'ufficio contratti e risorse materiali provvede allo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché alla programmazione, acquisizione e gestione delle risorse strumentali e dei servizi generali per l'amministrazione centrale della giustizia amministrativa.

In particolare:

*a)* in relazione agli approvvigionamenti di lavori, beni e servizi di sua competenza in base al presente regolamento, l'ufficio contratti e risorse materiali cura tutte le fasi del ciclo di vita del contratto pubblico;

*b)* con riferimento agli approvvigionamenti di beni e di servizi di competenza della Direzione generale per l'informatica e la statistica (ICT hardware, software, reti di comunicazione, cloud, etc.), l'ufficio contratti e risorse materiali adotta la determinazione a contrarre e cura le fasi della pubblicazione dei documenti di gara e dell'affidamento del contratto pubblico, restando le altre fasi esclusivamente a carico e nella responsabilità degli uffici competenti di tale Direzione generale;





c) con riferimento agli approvvigionamenti di competenza di altri uffici centrali del Consiglio di Stato, l'ufficio contratti e risorse materiali adotta la determinazione a contrarre e cura le fasi della pubblicazione dei documenti di gara e dell'affidamento del contratto pubblico, fatta salva, per le altre fasi, la responsabilità degli uffici competenti e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5;

d) predispone i decreti di rescissione e risoluzione dei contratti.

2. Il segretario generale della giustizia amministrativa, su richiesta del segretario delegato dei TT.AA.RR., sentito il dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali, autorizza, salvo motivate ragioni ostative, il Tribunale amministrativo regionale interessato ad avvalersi dell'ufficio contratti e risorse materiali del Consiglio di Stato, nei casi di procedure di particolare complessità, anche in considerazione dell'importo e dell'assetto organizzativo della struttura. La documentazione di gara è predisposta dal tribunale amministrativo regionale.

3. Per ogni singola procedura di affidamento di contratti pubblici di cui al comma 1, lettera a), il dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali nomina, nel primo atto d'avvio dell'intervento pubblico un responsabile unico del progetto tra il personale assegnato agli uffici centrali munito dei prescritti requisiti e competenze. In caso di mancata designazione, l'incarico di R.U.P. è svolto direttamente dal dirigente preposto all'ufficio. Nella determinazione a contrarre e comunque prima dell'avvio della procedura, è nominato, su proposta del R.U.P., il direttore dei lavori (D.L.) e, ove del caso, il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).

4. Con riferimento agli affidamenti di contratti pubblici di cui al comma 1, lettera b), il responsabile unico del progetto è nominato nel primo atto d'avvio dell'intervento pubblico dal dirigente dell'unità organizzativa competente della Direzione generale per l'informatica e la statistica, tra il personale assegnato alla medesima ed in possesso dei prescritti requisiti e competenze. In assenza di specifica indicazione l'incarico di responsabile unico del progetto è ricoperto dal dirigente dell'unità organizzativa competente.

Il dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali, nella determinazione a contrarre e comunque prima dell'avvio della procedura d'affidamento nomina un apposito responsabile per lo svolgimento delle fasi di pubblicazione dei documenti di gara ed affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, che si coordina con il responsabile unico del progetto, e, ove del caso, su proposta di quest'ultimo nomina il D.E.C. della procedura.

5. Con riferimento agli affidamenti di contratti pubblici di cui al comma 1, lettera c), il responsabile unico del progetto è nominato nel primo atto d'avvio dell'intervento pubblico dal dirigente dell'unità organizzativa competente, sentito il dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali, tra il personale assegnato agli uffici centrali ed in possesso dei prescritti requisiti e competenze.

In assenza di specifica indicazione l'incarico di responsabile unico del progetto è ricoperto dal dirigente dell'unità organizzativa competente o dal dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali.

Il dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali, nella determinazione a contrarre e comunque prima dell'avvio della procedura d'affidamento nomina, eventualmente, un apposito responsabile per lo svolgimento delle fasi di pubblicazione dei documenti di gara ed affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, che si coordina con il responsabile unico del progetto, e, ove del caso, su proposta di quest'ultimo nomina il D.E.C. della procedura.

6. L'ufficio, nelle materie di competenza, cura il relativo contenzioso.

7. Cura la predisposizione dei dati per la redazione del programma triennale per gli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per gli uffici centrali della giustizia amministrativa.

8. Effettua l'attività contabile connessa agli impegni delle somme relative alle spese ed alle liquidazioni inerenti gli atti negoziali di competenza.

9. Provvede alla gestione degli immobili sedi del Consiglio di Stato e all'acquisto di mobili, arredi e attrezzature, etc., accertando i fabbisogni di tutti gli uffici centrali della giustizia amministrativa.

10. Provvede alla sicurezza e all'igiene ambientale, definendo, coordinando e monitorando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza, igiene ambientale.

11. Provvede, inoltre:

a) alla gestione degli archivi;

b) alla gestione della cassa centrale ed alla proposta di nomina del cassiere;

c) alla gestione dei servizi di portineria;

d) alla proposta di nomina del consegnatario per i beni mobili della sede centrale, esclusi quelli informatici e del patrimonio librario.

12. All'ufficio contratti e risorse materiali è assegnato, per lo svolgimento dell'attività di competenza, personale tecnico.

13. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.».

## Art. 2.

Le modifiche agli articoli 16, 17, 19, 23 e 24 del «regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, hanno efficacia a decorrere dal 1° maggio 2026.

Roma, 17 dicembre 2025

*Il Presidente:* MARUOTTI

25A07057



DECRETO 17 dicembre 2025.

**Modifiche al Capo V del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.** (Decreto n. 284/2025).

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020 e, in particolare, il Titolo V;

Vista la nota del segretario generale della Giustizia amministrativa prot. n. 25666 del 14 luglio 2025, di trasmissione della «proposta di modifica del regolamento di organizzazione e del Capo V del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, nei termini illustrati nella relazione del direttore generale per le risorse umane, organizzative e finanziarie»;

Vista la delibera n. 74 del 20 novembre 2025, adottata nella seduta del 19 novembre 2025, nella parte in cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha deliberato, su proposta della terza commissione, la modifica al Titolo V del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa;

Ritenuto di provvedere alla suddetta modifica del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Capo V del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa è sostituito dal seguente:

«Capo V – Attività negoziale.

Art. 29 (*Norme generali*). — 1. La G.A. svolge la propria attività negoziale nel pieno rispetto della normativa unionale e nazionale vigente, del codice dei contratti pubblici applicabile, dei relativi allegati, delle disposizioni attuative e di esecuzione dello stesso, nonché delle norme del presente regolamento.

2. Le procedure volte all'affidamento di contratti pubblici sono improntate al rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e libera concorrenza, della buona fede e tutela dell'affidamento, nonché degli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici, incluso il principio di rotazione per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie.

3. L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei suddetti principi ove applicabili.

4. La G.A., nell'esercizio dell'attività negoziale, adotta le misure ritenute più idonee per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse, nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione e nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come integrato nel P.I.A.O. dell'amministrazione.

Art. 30 (*Organizzazione e modalità procedurali*). —

1. Nell'ambito della stazione appaltante Consiglio di Stato gli uffici centrali svolgono le fasi di competenza delle procedure di approvvigionamento di lavori beni e servizi per il funzionamento dei medesimi.

2. A livello periferico, ciascun Tribunale amministrativo regionale o sezione staccata dello stesso, con esclusione dei T.A.R. operanti nelle Province di Trento e Bolzano, è individuato quale stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali per il funzionamento della propria struttura.

3. Il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio contratti e risorse materiali ed i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali o delle sezioni staccate effettuano, nei limiti delle proprie competenze, le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori.

4. Per l'espletamento delle attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, allegato I.1 al decreto legislativo n. 36/2023, le stazioni appaltanti della G.A. come sopra individuate utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25, decreto legislativo n. 36/2023. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative a dette procedure sono effettuati ai sensi dell'art. 29, decreto legislativo n. 36/2023.

5. La pubblicità e la trasparenza dei dati e degli atti relativi alle procedure di cui al comma 4, è effettuata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 27 e 28, decreto legislativo n. 36/2023 e dai relativi provvedimenti attuativi dell'A.N.A.C.

Art. 31 (*Programmazione dei contratti pubblici*). —

1. Il segretario generale ogni anno, entro il termine stabilito dalla norma primaria, approva, relativamente alle esigenze del Consiglio di Stato, su proposta dei dirigenti competenti:

a) il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

b) l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità, specificando, per ogni opera, la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Gli stessi atti di programmazione sono adottati, con riferimento alla specifica stazione appaltante operante a livello periferico, dai segretari generali dei tribunali amministrativi regionali o dai dirigenti delle sezioni staccate e successivamente approvati dal Segretario delegato per i TT.AA.RR.



3. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono adottati secondo la disciplina prevista dal suddetto art. 37, decreto legislativo n. 36/2023 e dal relativo allegato I.5.

4. Per ogni singola procedura di affidamento, ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'art. 15, decreto legislativo n. 36/2023, nomina nell'atto di avvio dell'intervento pubblico un responsabile unico del progetto (R.U.P.). L'ufficio di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del R.U.P. nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

5. Il R.U.P. è individuato tra i soggetti di cui all'art. 15, decreto legislativo n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2, con competenze professionali adeguate. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il R.U.P. tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione del Segretario generale.

6. Per gli approvvigionamenti di beni e di servizi di competenza degli uffici centrali, la nomina del R.U.P., del D.E.C. e del responsabile di fase avvengono, rispettivamente in base a quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 24 del regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa. Negli atti di programmazione e relativi aggiornamenti di cui al comma 1 è contenuta l'indicazione del R.U.P. come sopra nominato.

7. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono condotte nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

8. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante con determinazione dirigenziale può stabilire annualmente le modalità dei controlli a campione di sul possesso dei requisiti di cui all'art. 52 dello stesso decreto legislativo n. 36/2023.

9. In caso di successione di disposizioni di legge le procedure sono soggette alla disciplina legislativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, ovvero a quella stabilita da eventuali disposizioni transitorie.

**Art. 32 (Principio di rotazione - fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori).** — 1. Per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, sono individuate, ai sensi dell'art. 49, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023, le seguenti fasce di valore economico, in relazione alle quali va verificato il divieto di affidamento di cui al comma 2 della citata disposizione.

Servizi e forniture:

affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 20.000,00;

affidamenti di importo da 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro;

affidamenti di importo da 40.000,00 euro ed inferiore all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 36/2023;

affidamenti dall'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 36/2023 ed inferiori alla soglia comunitaria.

Lavori:

affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore a 40.000 euro;

affidamenti di importo da euro 40.000,00 ed inferiori all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 36/2023;

affidamenti dall'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) ed inferiori ad euro 1.000.000,00;

affidamenti di importo da euro 1.000.000,00 ed inferiori ad euro 2.500.000,00;

affidamenti di importo da euro 2.500.000,00 euro ed inferiori all'importo della soglia comunitaria.

2. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.


**Art. 33 (Coordinamento nelle procedure contrattuali).** — 1. Nel caso di procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 31, comma 5, del presente regolamento, il responsabile unico del progetto e della fase procedimentale eventualmente nominato, rispondono, per ogni singola fase svolta, al dirigente dell'ufficio competente per tale fase in base al regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa.

2. Nella relazione tecnica o in altro atto equivalente di impulso, il responsabile unico del progetto fornisce al responsabile di fase eventualmente nominato, tutti gli elementi, le informazioni e le valutazioni tecniche e di congruità concernenti la fase di competenza dell'intervento, anche con riferimento al costo della manodopera e agli aspetti concernenti l'applicazione del GDPR e della disposizioni di Cybersicurezza, ai fini della redazione dei capitoli o degli altri documenti della procedura di affidamento.

**Art. 34 (Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti).** — 1. Le stazioni appaltanti della G.A. procedono all'affidamento ed all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell'elemento del prezzo o del costo del ciclo vita ai sensi dell'art. 108, decreto legislativo n. 36/2023.

2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della selezione della migliore offerta e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è nominata, ai sensi dell'art. 93, decreto legislativo n. 36/2023, una commissione giudicatrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

3. Presso la G.A. è istituito l'albo dei commissari di gara del quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello generale. Può essere designato quale membro interno della commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza, qualsiasi unità di personale delle aree funzionali in possesso delle competenze necessarie.





4. I contratti sono stipulati, nei tempi e con le modalità stabilite dal codice dei contratti, dal dirigente dell'ufficio contratti e risorse materiali per le procedure di gara concluse dallo stesso e dai segretari TT.AA.RR. o dai dirigenti delle sezioni staccate, competenti per le rispettive procedure, nei limiti di spesa loro delegati dai titolari dei centri di responsabilità.

5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente non sono obbligatori e vincolanti finché non siano approvati dal titolare del centro di responsabilità e diventano esecutivi solo a seguito di registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria.

6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti di approvazione dei contratti individuati all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

7. Il segretario generale, su proposta dei segretari delegati, può nominare più funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e di competenze adeguate, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante per l'attività contrattuale disposta dalle singole stazioni appaltanti.

8. L'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalità analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.

Art. 35 (*Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti*). — 1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, su proposta del R.U.P., la stazione appaltante provvede per gli affidamenti di lavori, alla nomina del direttore dei lavori (D.L.), ovvero, per gli affidamenti di servizi e forniture alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), quando i relativi compiti non siano svolti direttamente dallo stesso R.U.P., ai sensi dell'art. 114, comma 7 e comma 8, decreto legislativo n. 36/2023.

2. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, in conformità ai documenti contrattuali. Il D.E.C. deve sempre essere appositamente nominato e diverso dal RUP nei casi stabiliti dall'art. 32 dell'allegato II.14, decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 36 (*Collaudo, verifica di conformità, regolare esecuzione*). — 1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare, con le modalità stabilite dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di particolare complessità come individuati dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, per i quali il termine può essere

elevato fino ad un anno. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi stabiliti dall'art. 28 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità, con le modalità stabilite dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023. La verifica è effettuata direttamente dal RUP, dal direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, nei casi previsti dal codice, decreto legislativo n. 36/2023, è affidata ad un soggetto ovvero ad una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

3. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto e comunque non superiore a quarantacinque giorni ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

4. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, ove non vi sia stata attribuzione di uno specifico incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito, con l'osservanza dei termini per la verifica di conformità e delle modalità stabilite dall'art. 38 dell'allegato II.14, dal certificato di regolare esecuzione che è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

Art. 37 (*Incentivazione funzioni tecniche*). — 1. A carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione, sono destinate risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento e sono erogate a detto personale ai sensi e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 45 del codice, decreto legislativo n. 36/2023 e della disciplina attuativa di dettaglio individuata in apposito piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato e contenente i criteri di riparto degli incentivi stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal dirigente responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.»

#### Art. 2.

Le modifiche di cui al presente decreto hanno efficacia dal 1° maggio 2026.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2025

Il Presidente: MARUOTTI

25A07058



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio pertecnetato ( $^{99m}\text{Tc}$ ), «Polgen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 459 del 16 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2024/116.

Procedura europea n. SE/H/1365/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POL-GEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: National Centre for Nuclear Research, con sede legale e domicilio fiscale ul. Andrzej Soltana, 7, 05-400, Otwock, Polonia.

#### Confezioni:

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 2,6 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535010 (in base 10) 1L37R2 (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 4,5 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535022 (in base 10) 1L37RG (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 6,8 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535034 (in base 10) 1L37RU (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 9,2 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535046 (in base 10) 1L37S6 (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 11 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535059 (in base 10) 1L37SM (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 14 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535061 (in base 10) 1L37SP (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 17 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535073 (in base 10) 1L37T1 (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 21 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535085 (in base 10) 1L37TF (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 22 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535097 (in base 10) 1L37TT (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 29 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535109 (in base 10) 1L37U5 (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 41 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535111 (in base 10) 1L37U7 (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 46 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535123 (in base 10) 1L37UM (in base 32);

«2,6-57 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 57 GBq con 16 flaconcini in vetro per l'eluizione da 10 ml - A.I.C. n. 052535135 (in base 10) 1L37UZ (in base 32).

Principio attivo: sodio pertecnetato ( $^{99m}\text{Tc}$ ).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

National Centre for Nuclear Research ul. Andrzej Soltana, 7, 05-400, Otwock, Polonia.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 14 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06956****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di gadobutrolo «Gadovist».***Estratto determina AAM/PPA n. 795/2025 dell'11 dicembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione *worksharing* approvata dallo Stato membro di riferimento (Germania): tipo II - B.II.e.1.a.3) Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: aggiunta di un materiale alternativo per il confezionamento primario: tappo elastomero bromobutilico, relativamente al medicinale GADOVIST nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

034964104 «1,0 mmol/ml» flaconcino da 15 ml;

034964116 «1,0 mmol/ml» flaconcino da 30 ml;

034964128 «1,0 mmol/ml» flacone per infusione da 65 ml;

034964130 «1,0 mmol/ml» flaconcino da 7,5 ml;

034964229 «1 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml;

034964231 «1 mmol/ml soluzione iniettabile» 3 flaconcini in vetro da 2 ml;

034964460 «1,0 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro 7,5 ml confezione ospedaliera;

034964472 «1,0 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro 15 ml confezione ospedaliera;

034964484 «1,0 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro 30 ml confezione ospedaliera;

034964496 «1,0 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in vetro 65 ml confezione ospedaliera.

Codice pratica: VC2/2025/24.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/1975.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Le modifiche approvate agli stampati sono presenti nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06957****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di calcifediolo «Didrogyl».***Estratto determina AAM/PPA n. 800/2025 dell'11 dicembre 2025*

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

n. 2 Tipo II - C.1.4) Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni di sicurezza relative all'uso di calcifediolo.

Sono state apportate modifiche formali e in accordo al QRD *template* ai paragrafi 2, 4.2, 4.7 e 4.9.

Non sono state apportate modifiche alle etichette.

relativamente al medicinale DIDROGYL nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito elencate:

024139014 - «0,15 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml;

024139026 - «0,15 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 3,3 ml.

Codice pratica: VN2/2025/115.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via delle Ande, 15, 00144 Roma, codice fiscale 05038691001.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06958**



### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Etinilestradiolo/Dienogest, «Dienogest e Etilestradiolo Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 804/2025 dell'11 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1424.

Cambio nome: N1B/2025/1091.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DOC Generici Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Medicinale DIENOGEST e ETILESTRADIOLO DOC

048315016 - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

048315028 - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

048315030 - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

048315042 - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC-PVDC/AL

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Con variazione della denominazione del medicinale in SIDONIA.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06959

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Paclitaxel, «Paclitaxel Albumina Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 465/2025 del 22 dicembre 2025

Codice pratica: DC/2024/372.

Procedura europea n. SE/H/2608/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PACLITAXEL ALBUMINA DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano, Italia.

Confezione: «5 mg/ml polvere per dispersione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051385019 (in base 10) 1K04PV (in base 32).

Principio attivo: paclitaxel.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, 86156 Augsburg, Germania;

Rual Laboratories S.r.l., 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st floor, sector 3, Bucurest, 030138, Romania;

Dr. Reddy's Laboratories Romania S.r.l., Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, Spaiul. 2, Etaj 5, Sectorul 1, Bucurest, cod poștal 014134, Romania;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg/ml polvere per dispersione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051385019 (in base 10) 1K04PV (in base 32).

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg/ml polvere per dispersione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051385019 (in base 10) 1K04PV (in base 32).

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa, è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A07029**

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Lovastatina, «Rextat».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 835/2025 del 23 dicembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: REXTAT:

confezioni:

035638028 «20 mg compresse» 20 compresse;

035638030 «40 mg compresse» 10 compresse;

035638042 «40 mg compresse» 20 compresse;

035638055 «20 mg compresse» 30 compresse;

035638067 «40 mg compresse» 30 compresse,

titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale via Matteo Civitali n. 1 - 20148 Milano - Italia - codice fiscale n. 00748210150;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2009/208,

con scadenza il 9 luglio 2010 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

#### *Stampati*

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A07030**

#### **Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».**

*Estratto determina di decadenza IP n. 940 del 5 dicembre 2025*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Newpharma Shop S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
DAFLON	«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse	042733028	3 settembre 2020	4 settembre 2025

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A07031**

#### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Drovelis»**

*Estratto determina IP n. 963 del 16 dicembre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale DROVELIS 3 MG / 14.2 MG FILM-COATED TABLET - 28 TABLETS autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/21/1547/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20054 Segrate.

Confezione: DROVELIS 3 mg/14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 052649011 (in base 10) 1L6R1M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.



Composizione: ogni compressa attiva rosa contiene:

principio attivo: 3 mg di drospirenone ed estetrolo monoidrato equivalente a 14,2 mg di estetrolo.

La compressa di placebo bianca non contiene principi attivi.

Eccipienti: compresse rivestite con film attive rosa

nucleo della compressa: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «"Drovelis" contiene lattosio e sodio»), amido glicolato di sodio (vedere paragrafo 2 «"Drovelis" contiene lattosio e sodio»), amido di mais, povidone K30, magnesio stearato (E470b).

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171), ossido di ferro rosso (E172).

Comprese rivestite con film placebo bianche

nucleo della compressa: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «"Drovelis" contiene lattosio e sodio»), amido di mais, magnesio stearato (E470b).

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DROVELIS 3 mg/14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 052649011.

Classe di rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DROVELIS 3 mg/14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 052649011.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A07032**

### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»**

*Estratto determina IP n. 964 del 16 dicembre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON film coated tablet (450+50) mg/tab 120 tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 44577/10/31-05-2011, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceutique LTD Frangoklisias 7 - 151 25 Maroussi,

Grecia e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, France - 905 Route De Saran, 45520, Gidy, Francia e da Servier (Ireland) Industries LTD, Arklow, Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 042733055 (in base 10), 18S3HZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg di flavonoidi espressi in esperidina;

eccipienti:

nucleo: carbossimetilamido sodico; cellulosa microcristallina; gelatina; magnesio stearato; talco;

rivestimento: glicerolo; ipromellosa; macrogol 6000; sodio laurilsolfato; ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro rosso (E 172); titanio diossido (E171); magnesio stearato.

Inserire al paragrafo 6 del foglio illustrativo «Descrizione dell'aspetto di Daflon e contenuto della confezione» la seguente frase:

Le compresse di Daflon sono ovali biconvesse di color salmone, rivestite con un film sottile.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 042733055.

Classe di rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*


Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 042733055.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.





*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni  
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A07033

**AUTORITÀ NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE**

**Approvazione della delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 -  
Approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi  
dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai  
fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di  
cui al medesimo decreto.**

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 3 dicembre 2025, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 497 del 3 dicembre 2025: «Approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto».

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.497.2025>

25A07062

**BANCA D'ITALIA**

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di First  
Security Islami Exchange Italy S.r.l., in Roma**

Con provvedimento del 23 dicembre 2025, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB), cui fa rinvio l'art. 114-undecies, comma 2, del medesimo decreto legislativo, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di First Security Islami Exchange Italy S.r.l. in l.c.a., istituto di pagamento con sede in Roma.

25A07063

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

**Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzio-  
ne della denominazione di origine protetta dei vini «Sizzano»**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografi-

che dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 225 del 4 settembre 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sizzano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Sizzano»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte, per il tramite della Regione Piemonte, acquisita al prot. ingresso n. 0263373 del 22 maggio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sizzano», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata espressa la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte (prot. ingresso n. 0263373 del 22 maggio 2023);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sizzano».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [aoo.pqa@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.pqa@pec.masaf.gov.it) - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «SIZZANO»**

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente *link*:



<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A07060

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

### Proroga del termine di cui al paragrafo 3.3 del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico.

Con decreto direttoriale n. 474 del 20 novembre 2025 della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato prorogato di sei mesi il termine di cui al primo capoverso del paragrafo 3.3. del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, come approvato nell'Allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento energia del MASE del 27 maggio 2024, n. 242, e nel successivo decreto del direttore generale della Direzione programmi e incentivi finanziari del MASE 28 marzo 2025, n. 124.

Per l'effetto, gli impianti fotovoltaici ad uso domestico che, in virtù delle risorse stanziare, risultano ammessi a beneficiare dei contributi a copertura dei costi di investimento per la loro realizzazione dovranno essere connessi alla rete elettrica ed essere messi in esercizio entro e non oltre diciotto mesi dell'accoglimento della richiesta di accesso al beneficio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)

25A07061

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2025 - Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 22 dicembre 2025 è reso noto, a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea, il tasso da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 3,19%.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è stato pubblicato in data 23 dicembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

25A07034

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali marittime per complessivi m<sup>2</sup> 84, riportate nel catasto terreni del Comune di Mola di Bari.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 22 luglio 2025, riportato nel registro decreti al n. 134 del 22 luglio 2025, registrato alla Corte dei

conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al n. 3657 in data 11 dicembre 2025 - l'area demaniale marittima per complessivi m<sup>2</sup> 84, sita nel Comune di Mola di Bari, riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa 25, particelle 1101 e 1104, è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 22 luglio 2025, avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

25A06968

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO  
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2  
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

### Ordinanza n. 39 del 19 dicembre 2025 - Contratto 3/2024 - Servizio di *Project management consulting* (PMC) e verifica progettuale a supporto del Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana di Torino. Approvazione modifiche contrattuali.

Con ordinanza n. 39 del 19 dicembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stata approvata ai sensi degli articoli 120, comma 1, lettera b) e 120, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni la modifica del contratto n. 3/2024 con incremento dell'importo contrattuale complessivo di euro 1.062.304,70 (inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario) - CUP C71F20000020005 - CIG B240EE2269.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra*. To, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A07064

### Ordinanza n. 40 del 23 dicembre 2025 - Approvazione protocollo di intesa tra il Museo nazionale del cinema e il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, per la valorizzazione e personalizzazione dell'area di cantiere e della futura stazione «Mole-Giardini» della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 40 del 23 dicembre 2025, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di procedere alla sottoscrizione approvazione protocollo di intesa tra il Museo nazionale del cinema e il Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana di Torino per la valorizzazione e personalizzazione dell'area di cantiere e della futura stazione «Mole-Giardini» della metropolitana di Torino.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra*. To, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A07065



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO CASA ITALIA E DIPARTIMENTO  
PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

**Comunicato relativo all'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento.**

Si comunica che sul sito [www.casaitalia.governo.it](http://www.casaitalia.governo.it) alla sezione Approfondimenti, e sul sito [www.politichecoesione.governo.it](http://www.politichecoesione.governo.it) alla sezione Finanziamenti, avvisi e bandi, è disponibile il testo dell'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento.

**26A00001**

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**


DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

**Criteri di riparto di quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.**

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: [www.governo.it](http://www.governo.it) - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa del 20 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025, n. 3218, che stabilisce i criteri di riparto di quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 1, commi 210 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) destinata alle iniziative di sensibilizzazione sui diritti e sulle potenzialità delle persone con disabilità e di contrasto delle discriminazioni che le colpiscono, da realizzare, con il coinvolgimento di enti del Terzo settore, nell'ambito del «Villaggio Italia» previsto dall'atto aggiuntivo 11 marzo 2025 al protocollo d'intesa «Tour mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025» stipulato il 17 luglio 2024 tra il Ministero della difesa ed altre amministrazioni.

**25A07059**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-003) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.







€ 1,00

